



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO 1.	DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	5
	ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
	ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI	5
	ARTICOLO 3- COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO	7
	ARTICOLO 4- LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
	ARTICOLO 5- DEFINIZIONI	10
	ARTICOLO 6- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	16
TITOLO 2.	SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	19
	ARTICOLO 7- ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	19
	ARTICOLO 8- AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	20
	ARTICOLO 9- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO ..	21
	ARTICOLO 10- TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERIBILI	21
	ARTICOLO 11- TIPOLOGIA DI UTENZE ED ATTREZZATURE PER IL CONFERIMENTO.....	23
	ARTICOLO 12- PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	25
	ARTICOLO 13 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO	26
	ARTICOLO 14- RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"	26
	ARTICOLO 15- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	28
	ARTICOLO 16- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	28
	ARTICOLO 17- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI.....	29
	ARTICOLO 18- CONFERIMENTO DI PANNOLONI E PANNOLINI	29
	ARTICOLO 19- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA LAVORI EDILI	30
	ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	30
	ARTICOLO 21 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	31
	ARTICOLO 22- CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)	31
	ARTICOLO 23 - RACCOLTA CON CONTENITORI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO	31
	ARTICOLO 24- RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER PARTICOLARI EVENTI E MANIFESTAZIONI.....	32
	ARTICOLO 25 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO	33
	ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	33
	ARTICOLO 27 - ECOCENTRO COMUNALE ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI	33
	ARTICOLO 28 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO	36
	ARTICOLO 29 - TRASPORTO DEI RIFIUTI	37
	ARTICOLO 30- RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	37
	ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA.....	37
TITOLO 3.	NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE	38
	DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	38
	ARTICOLO 32 – FINALITA'	38
	ARTICOLO 33 – COMPOSTAGGIO.....	38
	ARTICOLO 34 – VOLANTINAGGIO	38
	ARTICOLO 35 – LANCI COLLETTIVI DI PALLONCINI E USO DI CORIANDOLI	39
	ARTICOLO 36 – DIVIETO DI FUMO PRESSO SPIAGGE E ARENILI	39
	ARTICOLO 37- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	39
	ARTICOLO 38 – CENTRO DEL RIUSO.....	39
TITOLO 4.	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO.....	40
	ARTICOLO 39- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA.....	40

	ARTICOLO 40- IRREGOLARE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RELATIVA RIMOZIONE	41
	ARTICOLO 41- OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	41
	ARTICOLO 42- CESTINI PORTARIFIUTI	42
	ARTICOLO 43 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	43
	ARTICOLO 44 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	43
	ARTICOLO 45 - MERCATI RIONALI	43
	ARTICOLO 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	44
	ARTICOLO 47- CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI	44
	ARTICOLO 48 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI	44
	ARTICOLO 49- CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	45
	ARTICOLO 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	45
	ARTICOLO 51 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	46
	ARTICOLO 52- AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	46
	ARTICOLO 53- ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO	46
	ARTICOLO 54- MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ	47
	ARTICOLO 55 - AREE DI SOSTA PER NOMADI	47
	ARTICOLO 56 – PULIZIA SPIAGGE E ARENILI	47
	ARTICOLO 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	47
TITOLO 5.	DISPOSIZIONI FINALI	48
	ARTICOLO 58 - VIGILANZA	48
	ARTICOLO 59- INIZIATIVE ED INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	48
	ARTICOLO 60 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE	48
	ARTICOLO 61 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	49
	ARTICOLO 62 - RIFIUTI CIMITERIALI	50
	ARTICOLO 63 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	50
	ARTICOLO 64- REGIME SANZIONATORIO	50
	ARTICOLO 65- OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI	50

ALLEGATI :

Allegato A – Disposizioni Tecniche di dettaglio per la gestione del progetto di raccolta differenziata Porta a Porta nel Comune di Quartu Sant'Elena

Allegato B - Norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) nel Comune di Quartu Sant'Elena

Allegato C – Sanzioni

Allegato D – Regolamento centro del riuso

Allegato E – Regolamento compostaggio domestico

Allegato F – Centro Ambientale Mobile

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale (d'ora in poi Regolamento) è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. (d'ora in poi D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. 69/15 del 23.12.2016 e dei relativi aggiornamenti, del D.Lgs. n.116 del 03.09.2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia. Il Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio di Quartu Sant'Elena.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
 - le azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti;
 - le modalità di erogazione degli altri servizi di igiene urbana;
 - il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti in particolare quelli indifferenziati, incentivando le forme di raccolta dei materiali destinati al reimpiego, al riciclo ed al recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
5. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
6. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
7. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale e/o energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
 - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e mirati a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
8. Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

9. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".
10. Gli obiettivi generali della raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:
- a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
 - b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
 - c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;
 - d) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri.
11. Vigè l'obbligo per tutti i soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. La raccolta differenziata deve essere attivata dal produttore.

ARTICOLO 3- COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 113, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 198 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e all'Ente Locale che sovrintende al servizio di raccolta nel bacino ottimale, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.
2. La privativa comunale non si applica alle attività di recupero/riciclo dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
4. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento dei rifiuti urbani in maniera differenziata e del loro trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero delle stesse;

- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
5. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi, anche a carattere sperimentale, tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di recupero, riciclo o smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.
6. Il Comune può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.
7. In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:
- a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

8. Ai fini del comma precedente l'Amministrazione Comunale promuove:
- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale ed un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
9. L'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - b) la previsione di clausole in bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

L'Amministrazione Comunale promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

ARTICOLO 4- LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'articolo 185 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche

colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - a) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 ss.mm.ii., eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 ss.mm.ii.;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ii., i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

ARTICOLO 5- DEFINIZIONI

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.116/2020 e rispettivi allegati ai fini norme contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni riportate di seguito:
 - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b) **Rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.;
 - c) **Rifiuti urbani**: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - d) **Rifiuti non urbani**: i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi

- compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- e) **Rifiuti da costruzione e demolizione:** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- f) **Rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- g) **Rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- h) **Auto-compostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- i) **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- j) **Produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- k) **Regime di responsabilità estesa del produttore:** le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- l) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- m) **Commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- n) **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- o) **Prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- p) **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- q) **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- r) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) **Preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- t) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- u) **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- v) **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- w) **Recupero di materia:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- x) **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- y) **Riempimento:** qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- z) **Oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- aa) **Rigenerazione degli oli usati:** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- bb) **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- cc) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 015 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- dd) **Deposito temporaneo prima della raccolta:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
- ee) **Combustibile solido secondario (CSS):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le

caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

- ff) **Rifiuto biostabilizzato**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- gg) **Compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- hh) **Compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- ii) **Compostaggio**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- jj) **Compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.
- kk) **Digestato da rifiuti**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ll) **Emissioni**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- mm) **Scarichi idrici**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- nn) **Inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- oo) **Centro di raccolta o ecocentro comunale**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- pp) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- qq) **Migliori tecniche disponibili**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. I-ter) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- rr) **Spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle

strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- ss) **Circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti;
- tt) **Sottoprodotto:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- uu) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- vv) **Amministrazione:** il Comune di Quartu Sant'Elena, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- ww) **Utenze domestiche:** le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- xx) **Utenze non domestiche:** le categorie non abitative e le altre utenze, dove non diversamente individuate;
- yy) **Rifiuto indifferenziato:** la parte composta da frazione umida mista a frazione secca riciclabile e frazione secca indifferenziabile dei rifiuti;
- zz) **Frazione secca riciclabile:** la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica, come sotto definiti;
- aaa) **Frazione secca indifferenziabile** frazione di rifiuto residuale non ulteriormente differenziabile né conferibile nelle frazioni riciclabili;
- bbb) **Frazione organica/umido:** rifiuti così come definiti al comma 1, lettera g) articolo 5 del presente Regolamento;
- ccc) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art 218 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ddd) **Imballaggi in vetro:** i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti alla raccolta differenziata;
- eee) **Imballaggi in alluminio/banda stagnata:** gli imballaggi e i rifiuti in alluminio o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti alla raccolta differenziata;
- fff) **Imballaggi in carta/cartone:** imballaggi materiali cellulosici;
- ggg) **Imballaggi in plastica:** gli imballaggi in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- hhh) **Imballaggi in legno:** gli imballaggi in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- iii) **Rifiuti in carta/cartone:** rifiuti costituiti da carta e cartone quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti alla raccolta differenziata;

- jjj) **Rifiuti in plastica:** i rifiuti individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata (tavoli, sedie, giocattoli, sdraio, stendini, etc);
- kkk) **Rifiuti in legno:** i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- lll) **Rifiuti ingombranti:** bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani quali arredi (pe: materassi, armadi, etc), rifiuti elettrici ed elettronici, materialiferrosi ingombranti, etc;
- mmm) **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE:** (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all'art 227 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, etc;
- nnn) **Rifiuti da sfalci e potature:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- ooo) **Rifiuti speciali:** i rifiuti di cui all'art 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii così come modificato dal D.Lgs 116/2020;
- ppp) **Raccolta porta a porta o domiciliare:** la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- qqq) **Isola ecologica:** struttura fissa o mobile, presidiata o no, per la raccolta differenziata di prossimità;
- rrr) **Bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- sss) **Messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- ttt) **Riuso:** riutilizzo di un oggetto che non è ancora diventato rifiuto, per la stessa finalità per cui era già stato utilizzato in precedenza, anche al fine di sottrarlo al ciclo dei rifiuti;
- uuu) **Codice identificativo:** codice grafico o alfanumerico che identifica utenza, tipologia di rifiuto dello specifico contenitore e relativa volumetria utile per risalire, in caso di necessità, all'assegnatario del contenitore;
- vvv) **RFID (Radio Frequency Identification):** dispositivo fissato sul contenitore (mastello o sacchetto) per la raccolta differenziata che identifica utenza, tipologia di rifiuto dello specifico contenitore e relativa volumetria e che trasmette con un segnale ad alta frequenza a sistemi di lettura a disposizione degli operatori che eseguono la raccolta dei rifiuti. Tale tecnologia permette di tracciare il ritiro (prese) dei rifiuti, consentendo l'applicazione della tariffazione puntuale.

ARTICOLO 6- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 i rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono "**rifiuti urbani**" i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a). i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b). i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato "*L-quater*" (*) prodotti dalle attività riportate nell'allegato "*L-quinqies*" (**);
 - c). i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d). i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e). i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
 - f). i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - g). i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.
3. Sono "**rifiuti speciali**" i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a). i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b). i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis;
 - c). i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - d). i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - e). i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - f). i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - g). i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h). i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i). i veicoli fuori uso.
4. Sono "**rifiuti pericolosi**" quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV(Quarta) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuto e le casistiche elencate all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

(*) Tabella 1 - Rifiuti urbani e nuovo Allegato L-quater - D.LGS 116/2020

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

(**) Tabella 2 - Rifiuti urbani e nuovo Allegato L-quinquies - D.LGS 116/2020

1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 – Cinematografi e musei
3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 – Stabilimenti balneari
6 – Esposizioni, autosaloni
7 – Alberghi con ristorante
8 – Alberghi senza ristorante
9 – Case di cura e riposo
10 – Ospedali
11 – Uffici, agenzie, studi professionali
12 – Banche e istituti di credito
13 – Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 – Banchi di mercato beni durevoli
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 – Attività artigianali di produzione beni specifici
21 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22 – Mense, birrerie, hamburgerie
23 – Bar, caffè, pasticceria
24 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25 – Plurilicenze alimentari e/o miste
26 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
27 – Ipermercati di generi misti
28 – Banchi di mercato generi alimentari
29 – Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 7- ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio pubblico svolge la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ed utenze non domestiche, come da definizioni riportate precedentemente.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi cui sono tenuti gli utenti nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento dall'Amministrazione Comunale, attraverso il Contratto di Servizio con il Soggetto Gestore, oltre alle Ordinanze specifiche in materia.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito ed alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune di Quartu Sant'Elena individua le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per singole utenze.
5. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al Soggetto Gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
6. Riguardo agli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, potrà essere previsto il conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori.
7. Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
8. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
9. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione. In alternativa i privati dovranno riporre i rifiuti oggetto del servizio di igiene urbana all'ingresso della strada privata in area adiacente alla pubblica via o gravata a uso pubblico a tal fine predisposta a cura e spese del privato cittadino .
10. Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare, in via esclusiva, le attrezzature e i contenitori loro assegnati a titolo di comodato d'uso dal gestore del servizio, essendo dotati di sistemi elettronici di riconoscimento dell'utente. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente

regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utente ha l'onere di chiedere al soggetto gestore la sostituzione, previa consegna dell'attrezzatura difettosa o danneggiata. La sostituzione del contenitore danneggiato avverrà a titolo gratuito per un sola volta nel periodo di validità del contratto del gestore. Ulteriori sostituzioni sono a carico del privato cittadino, salvo accertata responsabilità del soggetto gestore

11. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.
12. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione. Qualora, al momento del conferimento o confezionamento i rifiuti non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento o nelle specifiche disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli applicando all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
13. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito e non raccolto dal gestore del servizio e provvedere ad una nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
14. L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, e del decoro urbano, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. L'errata modalità di conferimento sarà oggetto di sanzione stabilita dal presente regolamento. Il persistente abbandono fuori dalle sedi indicate dal presente regolamento sarà sanzionato ai sensi del comma 1 dell'art. 255 del D.lgs 152/2006.

ARTICOLO 8- AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano all'intero territorio comunale, garantiti in regime di privata, fatto salvo quanto diversamente definito nel presente Regolamento.
2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.
3. Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale come delimitato negli elaborati di progetto del servizio appaltato comprendendo:
 - a) le strade e piazze classificate comunali;
 - b) le strade vicinali in quanto gravate da uso pubblico;
 - c) I tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d) aree a verde pubblico.

Possono essere incluse le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta (sbarre e/o portinerie).

4. Il territorio comunale sarà suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani e notturni. Nelle ore dalle 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo non potranno svolgersi, nel centro abitato, servizi rumorosi: spazzamenti meccanizzati e ritiro di frazioni

generanti rumore. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

ARTICOLO 9- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta con le seguenti modalità operative:
 - a) raccolta domiciliare "porta a porta";
 - b) raccolta a domicilio su chiamata (per determinate tipologie di rifiuti);
 - c) raccolta mediante contenitori stradali (per determinate tipologie i rifiuti o in occasione di particolari manifestazioni);
 - d) presso centri di raccolta (ecocentri comunali o isole ecologiche fisse/mobili).
2. Per alcune tipologie di rifiuto urbano, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale, raccolte differenziate presso l'utenza.
3. Per utenze abituali produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma strutturale. Le specifiche modalità dovranno essere definite in fase di progettazione del servizio o valutate in sede di gara.

ARTICOLO 10- TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERIBILI

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dalla Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire.
2. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" interessa le seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - a) frazione umida (cucine e mense e sfalci da potature e giardini);
 - b) imballaggi in vetro,
 - c) imballaggi in alluminio, banda stagnata;
 - d) imballaggi e rifiuti in carta e cartone;
 - e) imballaggi in plastica;
 - f) frazione secca indifferenziabile.
 - g) tessili sanitari
 - h) rifiuti ingombranti

L'amministrazione comunale potrà organizzare la raccolta multimateriale di alcune delle suddette frazioni. Le modalità di conferimento e le attrezzature da utilizzare sono riportate nell'articolo 11.

3. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti sarà gradualmente attivata/potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - b) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento);
 - c) rifiuti dei mercati;
 - d) carta e imballaggi di carta e cartone;

- e) imballaggi in plastica e rifiuti in plastica;
 - f) legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - g) imballaggi in metallo e rifiuti metallici;
 - h) imballaggi materiali compositi;
 - i) imballaggi materiali misti (ad es. imballaggi in vetro ed imballaggi in alluminio/banda stagnata);
 - j) imballaggi in vetro (con esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - k) abiti e prodotti tessili non contaminati;
 - l) toner per stampa esauriti non pericolosi;
 - m) prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico, compresi i materiali del "fai da te" (vernici, inchiostri, detersivi);
 - n) frazione secca residua/indifferenziabile;
 - o) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc) di origine domestica;
 - p) farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche;
 - q) pile e batterie esauste da utenze domestiche;
 - r) siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - s) rifiuti dello spazzamento stradale;
 - t) materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori).
4. Le singole raccolte saranno attivate/potenziare e regolamentate in attuazione delle modalità indicate nel progetto dei servizi di igiene urbana e/o indicate nel contratto con il soggetto Gestore del servizio.
 5. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta. Nella progettazione del servizio particolare cura dovrà essere adoperata per i piccoli e grandi condomini.
 6. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico – ambientale, la quiete pubblica ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 152/2006 nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione.
Nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti e avvisi tramite idonei mezzi di comunicazione, almeno 48 ore prima della sospensione. Al fine di scongiurare problemi di carattere igienico sanitario e/o di decoro urbano nella predisposizione del calendario per la raccolta delle frazioni dovrà essere garantita la frequenza settimanale anticipando e/o posticipando il ritiro del rifiuto ricadente nelle festività.
 7. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente punto.
 8. Il conferimento delle varie tipologie di rifiuto, in modalità di raccolta domiciliare "porta a porta", deve essere effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori dedicati.

9. Tali contenitori, sono ceduti alle utenze a titolo di gratuito con l'obbligo di custodia, manutenzione e lavaggio.
10. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire tramite il prelevamento degli stessi in area pubblica, al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico e in posizione che garantisca la massima sicurezza per gli utenti e i mezzi di transito, nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
11. Successivamente al prelievo l'utenza è tenuta a rimuovere i contenitori dalla pubblica via nel più breve tempo possibile.
12. Qualora le caratteristiche di alcune strade siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, ai fini di una migliore efficienza ed efficacia del servizio i rifiuti dovranno essere posti nella posizione più idonea, se necessario, previa verifica congiunta da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto.
13. L'utenza potrà disporre inoltre il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, sempre in modo differenziato c/o isola ecologica o ecocentro comunale oppure Centro Ambientale Mobile.

ARTICOLO 11- TIPOLOGIA DI UTENZE ED ATTREZZATURE PER IL CONFERIMENTO

I soggetti che possono conferire al pubblico servizio i rifiuti solidi urbani sono:

1. le Utenze Domestiche, singole e/o condominiali, limitatamente alle tipologie di rifiuti indicati all'articolo 6 del presente Regolamento e previo il rispetto delle indicazioni del medesimo;
2. le Utenze non Domestiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 6, limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate tabella 1 dell'articolo 6.

Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 116/2020, le utenze non domestiche sono tenute ad effettuare la scelta del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni per il conferimento e successivo avvio a recupero di una o più frazioni merceologiche ricomprese nella tabella 1 dell'articolo 6.

Previa comunicazione all'amministrazione comunale, le UND che dovessero ricorrere al mercato, tra i gestori dei servizi di igiene potenzialmente contrattualizzabili rientra anche il gestore del servizio di igiene urbana comunale. In questo caso dovranno trasmettere copia del contratto, al servizio preposto al controllo del servizio e all'ufficio tributi.

È fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Al fine, tuttavia, di garantire il conferimento al servizio pubblico senza arrecare gravi scompensi all'organizzazione contrattualmente prevista dal Soggetto Gestore, i rifiuti urbani di cui all'articolo 6 dovranno essere esposti mediante l'impiego di attrezzature compatibili con le tecniche di raccolta indicate nel presente Regolamento e secondo le medesime frequenze di raccolta.

La dotazione di tali attrezzature sarà commisurata alla tipologia di attività svolta per ogni tipologia di rifiuto. In particolare, per l'esposizione secondo calendario, le diverse tipologie di utenza dovranno utilizzare le seguenti attrezzature:

- a) **Utenze domestiche singole e piccoli condomini** (sino a 8 unità abitative):
 - esposizione di carta con mastello di colore blu dotato di codice identificativo e RFID;

- esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata con mastello di colore verde dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione frazione umida con sacco compostabile all'interno di mastello di colore marrone dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con mastello di colore giallo dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione del secco indifferenziabile con utilizzo sacco semitrasparente all'interno del mastello di colore grigio dotato di codice identificativo e RFID.

b) **Utenze condominiali** (dalle 9 unità immobiliari in su):

Sistema di esposizione misto per tutte le frazioni con esposizione o nel contenitore condominiale di colori differenziati per le varie frazioni come da punto precedente e dotato di serratura e codice identificativo o con esposizione nel mastello per utenza singola di colore vario dotato di codice identificativo e RFID.

Per modifiche alle modalità di conferimento ed esposizione sopra indicate, su richiesta motivata da parte delle utenze interessate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto, potrà essere utilizzata una modalità di conferimento specifica che tenga conto delle condizioni dello stabile, dei suoi spazi di pertinenza e della viabilità adiacente.

In ogni caso verrà data priorità, al conferimento del secco indifferenziabile in modalità individuale.

c) **Utenze non domestiche** (dotazione variabile in funzione della tipologia dell'attività):

- esposizione di carta/cartone nel contenitore carrellata di colore blu dotato di codice identificativo o roller metallico;
- esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata nel contenitore carrellata di colore verde dotato di codice identificativo;
- esposizione frazione umida con sacco compostabile nel contenitore carrellata di colore marrone dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con sacco semitrasparente nel contenitore carrellato di colore giallo dotato di codice identificativo;
- esposizione del secco indifferenziabile con sacco semitrasparente nel contenitore carrellato di colore grigio dotato di RFID.

Qualora all'interno di un fabbricato condominiale fossero presenti utenze non domestiche (ad es. studi professionali, agenzie assicurative, etc.) queste, ai fini della consegna delle forniture e della esposizione dei rifiuti, verranno considerate come utenze domestiche.

Se tali utenze non domestiche fossero ubicate all'interno del fabbricato condominiale ma con proprio numero civico (ad es. negozi, bar, saloni di bellezza, etc.) queste, ai fini della consegna delle forniture e della esposizione dei rifiuti, verranno considerate propriamente come utenze non domestiche.

Eventuali necessità specifiche non gestibili all'interno del servizio ordinario potranno essere valutate tramite sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'utenza e il gestore del servizio.

Per quanto concerne l'applicazione della TARI in relazione alla fruizione del servizio ovvero alla richiesta di eventuali esenzioni e/o sgravi si rimanda allo specifico Regolamento in materia di tributi locali.

È fatta salva la facoltà dei competenti uffici comunali e/o di soggetti espressamente legittimati dal Comune, ai sensi della normativa vigente, di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato in termini di adesione o meno al servizio pubblico.

Per le UND presenti nelle zone omogenee A, B e C esercitanti in locali commerciali/artigianali/direzionali, privi dei necessari e/o sufficienti spazi interni all'unità immobiliare per l'ubicazione dei contenitori per effettuare la raccolta differenziata, potranno ubicarli nell'area pubblica fronteggiante l'attività produttiva a condizione che non venga intralciata la percorribilità pedonale e veicolare e non vengano sottratti spazi ai parcheggi pubblici. Tale condizione si può attuare quando la presenza internamente all'unità immobiliare confligga con le norme igienico sanitarie.

Il settore dell'edilizia privata nell'istruttoria dei progetti edilizi degli immobili dovrà accertarsi che siano presenti i necessari spazi per consentire la raccolta differenziata dei rifiuti. Particolare attenzione dovrà essere posta per la realizzazione dei piccoli e grandi condomini.

ARTICOLO 12- PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore o detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di sostanze sul suolo o all'interno dei contenitori per la raccolta.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) o quelli plastici (flaconi e bottiglie) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. schiacciati e/o piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
5. I rifiuti conferiti al servizio di raccolta, con particolare riferimento agli imballaggi in carta, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, dovranno essere privi di eventuali residui (sia solidi che liquidi) che possano compromettere il corretto processo di recupero dei materiali.
6. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
7. Il personale addetto alla raccolta si asterrà dal ritiro dei rifiuti non regolarmente conferiti in termini di composizione merceologica o di calendario di raccolta e ne dovrà segnalare l'errato conferimento con apposito biglietto o etichetta. Il personale potrà prendere nota degli indirizzi oggetto di errato conferimento affinché sia possibile la segnalazione agli uffici comunali preposti per la valutazione dei provvedimenti da adottare.

8. L'utente dovrà contestualmente provvedere al ritiro dei rifiuti entro lo stesso giorno, per esporli nuovamente in modo conforme al primo giorno utile di raccolta, come previsto dal calendario ordinario. La permanenza del rifiuto oltre il giorno dell'etichettatura sarà considerato errato conferimento e soggetto a sanzione amministrativa.
9. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che dovranno altresì mantenere pulite le aree di posizionamento dei contenitori stessi.

ARTICOLO 13 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO

1. È vietato introdurre nei contenitori ed esporre per la raccolta domiciliare:
 - a) sostanze liquide;
 - b) materiale acceso o non completamente spento;
 - c) materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di raccolta;
 - d) rifiuti speciali, tossico/nocivi o pericolosi;
 - e) rifiuti che per dimensioni o caratteristiche non possono essere contenuti negli appositi contenitori.
2. È inoltre vietato:
 - a) spostare i contenitori dedicati alla raccolta stradale dal loro posizionamento;
 - b) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - c) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - d) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - e) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
 - f) utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - g) immettere nei contenitori non specificatamente dedicati rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - h) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori e/o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata. Tale attività sarà considerata errato conferimento e pertanto sanzionabile ai sensi del presente regolamento. Individuato il trasgressore e invitato a rimuovere il rifiuto e differenziarlo secondo regolamento, qualora non vi provveda, il trasgressore sarà sanzionato ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006.

ARTICOLO 14- RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"

1. La raccolta domiciliare "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza con contenitori o mastelli specifici secondo la tipologia di utenza (UD – UND – GUND).
2. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze non domestiche. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite al fine di delimitarne il più possibile la permanenza sul suolo.
I titolari delle utenze sono tenuti ad esporre i contenitori su strada, tra le ore 20:00 e le ore 04:00 del

giorno precedente alla raccolta prevista e a ritirare i contenitori una volta svuotati, entro e non oltre le ore 20:00 della giornata nella quale è svolto il servizio. Qualora l'utenza dimostri in maniera inequivocabile, per esigenze lavorative, scolastiche, familiari o a cause di evidente forza maggiore, l'impossibilità di procedere al ritiro dei contenitori entro e non oltre le ore 20:00, potrà procedere al ritiro anche oltre detto limite orario.

3. Ogni contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato è provvisto di rilevatore elettronico identificativo della singola utenza utilizzabile anche per la verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e per la loro stima.
4. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata.
5. I contenitori, ad esclusione del mastello del rifiuto organico, dovranno essere esposti esclusivamente quando pieni (con una percentuale di riempimento maggiore del 75%).
6. Il conferimento della **frazione umida** deve svolgersi:
 - a) presso le utenze domestiche e non domestiche;
 - b) in modalità stradale o porta a porta, presso ecocentri comunali e isole ecologiche;
 - c) in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi;
 - d) secondo frequenze di raccolta che garantiscano la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico. Può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.
7. Il conferimento della frazione **secca riciclabile** (carta, plastica, vetro, etc.) deve svolgersi:
 - a. presso le utenze domestiche e non domestiche;
 - b. sia in modalità mono-materiale sia multi--materiale, stradale o porta a porta, presso ecocentri comunali e isole ecologiche;
 - c. in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi;
 - d. secondo frequenze di raccolta, e le relative modalità, per garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico;
 - e. i rifiuti urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - **imballaggi cellulosici**: la carta ed il cartone conferiti all'apposito servizio di ritiro, nel giorno del ritiro, dovranno essere puliti e schiacciati o tagliati per ridurre al massimo il volume all'interno degli appositi contenitori;
 - **imballaggi di vetro, alluminio e banda stagnata**: saranno conferiti di norma all'interno di contenitori appositi e dovranno essere privi di eventuali residui solidi o liquidi. In casi straordinari le maggiori quantità di rifiuti prodotte dovranno essere inserite in contenitori adeguati posti di fianco al contenitore del produttore;

- **imballaggi di plastica:** saranno conferiti di norma all'interno di sacchi semitrasparenti e/o di contenitori appositi, e dovranno essere privi di eventuali residui solidi o liquidi;
8. Il conferimento del rifiuto **secco indifferenziabile** deve svolgersi secondo le seguenti indicazioni e prescrizioni e potranno essere integrate con specifici provvedimenti dell'Amministrazione:
 - deve assumere un ruolo residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata;
 - secondo frequenze di raccolta, e le relative modalità, per garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
 9. Tutte le attrezzature e i contenitori (kit) sono ceduti alle utenze a titolo di gratuito con l'obbligo di custodia, manutenzione e lavaggio.
 10. Disposizioni di dettaglio sulle corrette modalità di conferimento sono riportate nell'allegato "A" e nell'allegato "B" al presente regolamento.

ARTICOLO 15- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art.198 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
 Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, flaconi etichettati T e/o F, lampade fluorescenti, e farmaci scaduti, etc., deve essere conferiti presso l'ecocentro o nei contenitori dedicati distribuiti sul territorio.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria che dovrà essere disciplinata nel progetto del servizio di igiene urbana.
4. Essendo stati attivati servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi. Per i contenitori, posti su aree pubbliche, inseriti nel progetto del servizio di igiene urbana lo svuotamento prima che venga raggiunto il limite massimo di riempimento sarà a cura del gestore.

ARTICOLO 16- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti (arredi obsoleti, materassi, i RAEE di cui al D.Lgs 151/2005, etc.) saranno conferiti direttamente dall'Utente c/o l'ecocentro comunale o all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
2. È pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei contenitori per rifiuti e/o di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. Il Servizio di ritiro domiciliare, previa prenotazione, verrà svolto con ritiro, per singolo turno prenotato di un quantitativo massimo di 5 rifiuti ingombranti. Si intende per rifiuto ingombrante un singolo elemento (per esempio un armadio, un letto, un tavolo). Il singolo rifiuto ingombrante deve essere conferito, ove possibile in relazione alla sua tipologia, smontato nelle parti componenti. Ad esempio un armadio

dovrà essere conferito smontato nelle singole parti componenti, quali portine, fianchi, ecc. Tale disposizione non è valida ad esempio per un divano. Le parti in vetro, per ragioni di sicurezza, devono essere smontate e attentamente imballate. Il rifiuto ingombrante, una volta smontato, viene considerato come un singolo elemento quando il volume da esso occupato non supera 1 mc. Ovviamente il singolo rifiuto ingombrante (per esempio un armadio), una volta smontato, potrà essere composto da un numero qualsiasi di pezzi (anche superiore a 5), fermo restando il limite volumetrico di 1 mc.

4. Gli ingombranti ricevuti dal gestore presso l'ecocentro comunale, i CAM o ecocentri mobili dovranno essere, dallo stesso, verificati e separati per tipologia. L'eventuale presenza di elementi incongrui che dovessero essere fonte di danneggiamento ai macchinari degli impianti di smaltimento, sarà considerata fonte di risarcimento danni in capo gestore del servizio.
5. Nella stesura del progetto di igiene urbana particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire alle fasce deboli: Anziani, portatori di handicap ecc. il ritiro al piano per le unità immobiliari poste oltre il piano terra.

ARTICOLO 17- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI

1. Il conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento presso l'ecocentro;
 - b) mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta della frazione umida e con l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.
 - c) mediante immissione nell'apposito contenitore per l'utenza appositamente servita.
2. Quando è presente il servizio di ritiro domiciliare, costituente ampliamento del servizio di raccolta, questo è dedicato esclusivamente all'utenza che abbia un giardino di dimensioni pari o superiore a 50 metri quadrati. Previa richiesta di apposito contenitore bianco da lt 240 (dotato di RFID), l'utente dovrà ritirarlo presso lo sportello del *Contact Center* e iscriversi all'Albo dei Conferitori di Rifiuto Vegetale. Il rifiuto vegetale dovrà essere depositato, senza presenza di sacchi, all'interno del suddetto contenitore. Il ritiro dovrà essere prenotato tramite *Contact Center*. Il contenitore andrà esposto, analogamente ai contenitori previsti per le restanti frazioni di rifiuto, la sera prima del giorno previsto per la raccolta.
3. In caso di temporanea indisponibilità dell'apposito contenitore bianco di cui al punto precedente potrà essere consentito il conferimento, mediante il servizio di ritiro domiciliare, mediante sacchi, per un quantitativo massimo di 2 sacchi da 100 lt per singola prenotazione.
4. Ulteriori modalità di raccolta potranno essere stabilite con successivi provvedimenti comunali.

ARTICOLO 18- CONFERIMENTO DI PANNOLONI E PANNOLINI

1. È disponibile, su istanza della singola utenza, il servizio di ritiro domiciliare di pannoloni, pannolini, sacche, traverse (non provenienti da degenti infettivi) dedicato esclusivamente ad anziani, disabili, lungodegenti e bambini di età inferiore a tre anni.

2. Tale tipo di rifiuto dovrà essere conferito in sacchi di plastica semitrasparenti posti all'interno di contenitori dedicati forniti e distribuiti alle utenze previa attivazione del servizio mediante richiesta.
3. La frequenza del ritiro dovrà essere valutata in sede di progettazione del servizio di igiene urbana per l'affidamento del servizio a terzi.

ARTICOLO 19- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA LAVORI EDILI

1. I rifiuti provenienti da lavori edili eseguiti da imprese, società, etc. devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati, nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, o al personale incaricato dei controlli durante l'esecuzione e/o contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito o recuperato ovvero dovranno smaltire o recuperare i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I rifiuti inerti derivanti da saltuari interventi di manutenzione ordinaria condotti direttamente dalle utenze domestiche nelle proprie abitazioni possono essere conferiti gratuitamente, per quantitativi che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt per singolo accesso, presso l'ecocentro comunale.
Potranno essere conferiti presso l'ecocentro comunale, anche i sanitari derivanti da attività di manutenzione dei servizi igienico-sanitari delle abitazioni. Per i quantitativi complessivi si faccia riferimento a quanto riportato all'art. 27.
4. Per quanto attiene il conferimento effettuato a cura degli utenti si richiama a tal proposito l'art 193 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore o detentore, in modo occasionale e saltuario negli ecocentri, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. produttrici di rifiuti urbani, che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziabile anche nell'area di pertinenza privata confinata e con accesso diretto da area pubblica, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc) le utenze non domestiche di cui all'allegato L -quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. produttrici di rifiuti urbani di cui all'allegato L -quinqies del medesimo decreto legislativo possono stipulare con l'Amministrazione apposite convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti urbani.
3. Le utenze non domestiche che decidessero di rivolgersi al mercato, tra i diversi operatori economici potranno rivolgersi anche al gestore del servizio di igiene urbana del comune. In tal caso tutti gli atti contrattuali dovranno essere preventivamente e tempestivamente trasmessi agli uffici comunali preposti al controllo e alla tariffazione.

ARTICOLO 21 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art 231 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative con addebito dei costi di rimozione e smaltimento all'obbligato in solido.

ARTICOLO 22- CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)

1. Le parti di veicoli prodotte dalle utenze non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Le specifiche modalità del conferimento dei diversi rifiuti del presente articolo potranno essere disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
3. I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc) che non effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi ed a non disperderli nell'ambiente.
4. Ai sensi dell'art. 27 del regolamento ogni utenza domestica potrà conferire presso l'ecocentro comunale sino ad un massimo di 4 pneumatici all'anno.

ARTICOLO 23 - RACCOLTA CON CONTENITORI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

1. Tale tipologia di raccolta avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire.
2. È istituita la raccolta differenziata degli **oli vegetali** (ad uso alimentare) da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
3. È istituita la raccolta differenziata degli **abiti usati e rifiuti tessili** da conferirsi nei contenitori stradali ubicati presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
4. È istituita la raccolta differenziata dei **farmaci scaduti** da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
5. È istituita la raccolta differenziata di **pile esauste** da conferirsi presso contenitori presso aree e locali privati ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
6. È istituita la raccolta differenziata di **piccoli RAEE (R4) e Toner**, da conferirsi presso contenitori presso aree e locali privati ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.

7. L'amministrazione può istituire la raccolta differenziata di ulteriori particolari tipologie di rifiuti con uso di contenitori specifici all'uso destinati.

ARTICOLO 24- RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER PARTICOLARI EVENTI E MANIFESTAZIONI

1. Tale tipologia di raccolta avviene mediante contenitori stradali di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione ed eseguita dal Gestore del servizio.
2. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.
3. Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla area di ubicazione appositamente individuata.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale e, in particolare, a quello delle persone disabili.
5. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal soggetto Gestore in funzione della tipologia di evento/manifestazione cui sono destinati. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Il numero dei contenitori e la frequenza del loro svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti prodotti, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
7. È fatto obbligo agli organizzatori delle manifestazioni/eventi di custodire, mantenere, lavare periodicamente e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei a ciò destinati.
8. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b) per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, etc;
 - ingressi di farmacie
 - c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dalle centrali telefoniche;
- d) sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

ARTICOLO 25 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione può attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.
2. Le zone oggetto dei servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale. Le modalità operative del compostaggio fanno parte del "**All. E - Regolamento del compostaggio domestico**" allegato al presente regolamento.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente.
3. È comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.
4. L'Amministrazione può individuare zone a bassa produzione nelle quali sarà maggiormente promossa la pratica del compostaggio domestico, comunque accoppiata al servizio di ritiro della frazione umida con frequenze diversificate.

ARTICOLO 27 - ECOCENTRO COMUNALE ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. I centri di raccolta comunali (ecocentri) disciplinati dal Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, e successive modifiche", sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il

trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.

2. L'isola ecologica mobile è una struttura presidiata o no per la raccolta differenziata e di prossimità dei rifiuti. È composta da vani per l'alloggiamento di contenitori di dimensioni idonee per la raccolta della carta, della plastica, del vetro\lattine, della frazione organica, dei rifiuti urbani indifferenziati ad accesso controllato, mediante sistemi automatici.
3. Il CAM (Centro Ambientale Mobile) è costituito da un'area, recintata e presidiata, destinata alla raccolta differenziata e di prossimità di alcune frazioni di rifiuti. Al suo interno sono presenti gli allestimenti e i contenitori destinati allo scopo.
4. Il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro, le isole ecologiche e i CAM è di norma consentito ai titolari delle utenze TARI attive a prescindere dalla zona di provenienza. Pertanto potranno accedere solo le utenze che presentino Ecocard o tessera sanitaria. Sono ammesse deleghe da parte dell'intestatario TARI a persone non ricadenti nel suo nucleo familiare.
5. Nel caso di conferimento per conto terzi dovrà essere esibita copia di uno dei documenti di cui al punto 4 relativo all'utente richiedente il servizio oltre al documento di identità in corso di validità del delegato e copia del documento del delegante;
6. È facoltà dell'Amministrazione estendere l'accesso alle isole ecologiche ad altre tipologie di utenza (utenze turistiche estemporanee) previa identificazione delle stesse mediante tessera sanitaria.
7. L'ecocentro, le isole ecologiche mobili e i CAM sono amministrati e coordinati dal gestore dei servizi di igiene urbana e complementari.
8. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza, all'interno dell'ecocentro, del personale dell'appaltatore addetto alla gestione ed al controllo.
9. In caso di accesso con veicolo è obbligatorio limitare la velocità a passo d'uomo all'interno della delimitazione perimetrale;
10. Gli orari di apertura sono definiti mediante specifici calendari, approvati dall'Amministrazione e resi noti all'utenza mediante adeguata pubblicità. Non è consentito l'accesso in orari diversi da quelli stabiliti per l'apertura.
11. Le operazioni di scarico dei rifiuti devono essere effettuate a mano da parte dell'utente, all'interno dei pertinenti contenitori, previa verifica della conformità del rifiuto consegnato da parte degli operatori, ove presenti.
12. Non è consentito il conferimento agli utenti sprovvisti dei requisiti richiesti o che si rendano inosservanti delle norme comportamentali; l'operatore provvederà comunque alla registrazione dell'utente specificando le motivazioni della mancata abilitazione al conferimento.
13. Il ripetuto tentativo di conferimento di materiale non idoneo e/o la reiterata tenuta di comportamenti posti in violazione delle norme comportamentali dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale e alle eventuali altre autorità competenti coinvolte.
14. Non sono suscettibili di conferimento presso l'isola ecologica rifiuti particolarmente voluminosi, per i quali è attivo il servizio di raccolta domiciliare.
15. I rifiuti conferibili presso le isole ecologiche sono, di norma, quelli oggetto di raccolta porta a porta.
16. I rifiuti conferibili presso l'ecocentro sono riportati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CER	QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE
Tubi fluorescenti	20 01 21*	4 pezzi/giorno
Apparecchiature elettriche di piccole dimensioni e peso tipo 3 (70 cmx50 cmx50 cm) contenenti sostanze pericolose quali <i>monitor, pc, notebook, cellulari, fax, ecc.</i>	20 01 35*	3 pezzi/giorno
Apparecchiature elettriche di piccole dimensioni e peso tipo 4 (70 cmx50 cmx50 cm) non pericolose quali <i>radio, stampanti, tastiere, mouse, giocattoli, asciugacapelli, ecc.</i>	20 01 36	3 pezzi/giorno
Apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 1 (frigoriferi/freezer/condizionamento)	20 01 23*	1 pezzo al giorno 4 pezzi all'anno
Apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 2 (lavatrici/lavastoviglie etc)	20 01 36	1 pezzo al giorno 4 pezzi all'anno
Pneumatici di autoveicolo o motoveicolo	16 01 03	4 pezzi/anno
Abbigliamento e tessuti	20 01 10 20 01 11	50 l/giorno
Contenitori ex T e/o F, vernici, inchiostri, ecc.	20 01 27* 20 01 28	3 pezzi/giorno per un quantitativo massimo di 20 l
Medicinali	20 01 31* 20 01 32	2 kg/giorno
Batterie e accumulatori esausti	20 01 33* 20 01 34	2 pezzi/anno per gli accumulatori 2 Kg/giorno per le pile
Oggetti metallici di piccolo ingombro	20 01 40	6 Kg/giorno
Legno (piccole dimensioni)	20 01 37 20 01 38	80 Kg/giorno
Inerti	17 01 07 17 09 04	30 Kg/accesso all'ecocentro 0,5 mc/mese 2 mc/anno
Sanitari da bagno (sola parte in ceramica)	17 01 07	4 pezzi l'anno
Olio vegetale combusto	20 01 25	5 l/giorno
Carta e cartone	20 01 01	1 sacco da 100 l/mese
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	1 sacco da 100 l/mese
Imballaggi in plastica	15 01 02	1 sacco da 100 l/mese
Imballaggi in materiali misti (vetro, latta e lattine)	15 01 06	1 sacco da 100 l/mese

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	2 sacchi dal 20lt/mese
Vetro	20 01 02	1 sacco da 100 l/mese
Plastica	20 01 39	2 sacchi da 100 l/mese
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	2 sacchi da 100 lt/giorno
Secco residuo	20 03 01	2 sacchi da 100 lt/giorno
Toner e cartucce per stampa esauriti (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	10 pezzi mese 30 pezzi anno
Contenitori etichettati T/FC metallici, compresi contenitori a pressione	15 01 10*	3 pezzi al giorno 10 pezzi al mese 20 pezzi all'anno
Contenitori etichettati T/FC, che hanno contenuto sostanze pericolose	15 01 11*	3 pezzi al giorno 10 pezzi al mese 20 pezzi all'anno
Ingombranti (non RAEE), rifiuti legnosi e imballaggi in legno, imballaggi in materiale tessile, prodotti tessili, rifiuti plastici, lastre in vetro	20 03 07	5 ingombranti al giorno 10 ingombranti al mese 40 ingombranti all'anno
Sfalci e frasche provenienti da potature dei giardini	20 02 01	1 mc al giorno e 6 mc l'anno

Con riferimento ai quantitativi relativi ai rifiuti ingombranti CER 20 03 07, dettagliati nella precedente tabella valgono i seguenti chiarimenti.

Si intende per rifiuto ingombrante un singolo elemento (per esempio un armadio, un letto, un tavolo).

Il singolo rifiuto ingombrante deve essere conferito, ove possibile in relazione alla sua tipologia, smontato nelle parti componenti. Ad esempio un armadio dovrà essere conferito smontato nelle singole parti componenti, quali portine, fianchi, ecc. Tale disposizione non è valida ad esempio per un divano.

Le parti in vetro, per ragioni di sicurezza, devono essere smontate e attentamente imballate.

Il rifiuto ingombrante, una volta smontato, viene considerato come un singolo elemento quando il volume da esso occupato non supera 1 mc. Ovviamente il singolo rifiuto ingombrante (per esempio un armadio), una volta smontato, potrà essere composto da un numero qualsiasi di pezzi (anche superiore a 5), fermo restando il limite volumetrico di 1 mc.

17. I quantitativi di cui alla precedente tabella sono applicabili, per le singole frazioni trattate, stabilite con apposito provvedimento, anche alle isole ecologiche e ai CAM.
18. I quantitativi sopra riportati si intendono automaticamente modificati a seguito di gara d'appalto se l'aggiudicatario dovesse offrire servizi più vantaggiosi per l'utenza.

ARTICOLO 28 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le utenze ubicate all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenute a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le previste forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

2. Le utenze saranno iscritte al servizio TARI e potranno conferire tutte le frazioni di rifiuto presso l'ecocentro comunale. A tali utenze sarà applicata una riduzione sulla TARI.

ARTICOLO 29 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da operatori specializzati iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dagli operatori di cui al comma precedente devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a Zona Traffico Limitato, Area Pedonale Urbana, corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.
3. Per quanto attiene al conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentri) di rifiuti urbani sino a 30 kg o 30 litri, effettuato dagli utenti direttamente con trasporto su mezzo proprio in modo occasionale e saltuario non è necessaria la compilazione del formulario identificativo dei rifiuti, in accordo a quanto disposto dall'art. 212 c.8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
4. È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.
5. È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

ARTICOLO 30- RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti potrà essere disposto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede all'attività di informazione all'utenza delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento, dei comportamenti da tenersi da parte degli utenti e dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

2. L'Amministrazione rende noti nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti, per ogni flusso merceologico; modalità e frequenze dello spazzamento;
 - modalità del conferimento dei rifiuti a domicilio su prenotazione; modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità ed al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica ed ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
4. Il soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Delibera n° 15/2022/R-rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana".
5. Lo schema della carta dei servizi minimi da inserire come allegato obbligatorio tra gli atti di gara definirà, in conformità alla delibera n° 15-2022-R-rif, i livelli minimi delle prestazioni da richiedere al gestore.

TITOLO 3. NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 32 – FINALITA'

1. Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune programma e attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

ARTICOLO 33 – COMPOSTAGGIO

1. Il compostaggio domestico, come descritto all'art. 26, è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, etc) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, verdura e avanzi di cibo) e affianca l'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto umido.
2. Il compostaggio domestico deve, quindi, considerarsi parte integrante dell'insieme di pratiche legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e, pertanto, alla salvaguardia dell'ambiente.

ARTICOLO 34 – VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - collocare i volantini sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico; lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
 - Collocare volantini sotto gli ingressi delle porte di accesso delle abitazioni e/o passi carrai.

2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata alla raccolta dei rifiuti minuti in maniera differenziata.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 35 – LANCI COLLETTIVI DI PALLONCINI E USO DI CORIANDOLI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, nel territorio comunale è fatto assoluto divieto di effettuare "lanci collettivi di palloncini", ovvero prevedere, nell'ambito di manifestazioni, spettacoli, feste (anche private), eventi e similari, la liberazione di palloncini in spazi aperti. Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica nel caso di utilizzo di palloncini biocompostabili; in questo caso, chi intenda organizzare un'attività che preveda un "lancio collettivo di palloncini" dovrà fare apposita richiesta (con 15 giorni di anticipo) al Servizio ambiente, allegando alla domanda la scheda tecnica del palloncino biocompostabile che si intende utilizzare.
2. È altresì vietato il lancio di coriandoli in materiale non biocompostabile.

ARTICOLO 36 – DIVIETO DI FUMO PRESSO SPIAGGE E ARENILI

1. In tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale è attivo il divieto assoluto di fumo entro metri i 20 metri dalla battigia.
2. E' altresì vietato lasciare i mozziconi delle sigarette in spiaggia. I fumatori dovranno essere muniti di contenitori per deporre i mozziconi. L'abbondono dei resti delle sigarette sulla spiaggia sarà considerato violazione del corretto smaltimento e di conseguenza sanzionabile.
3. Non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo le sigarette elettroniche.

ARTICOLO 37- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio a condizione che gli affidamenti avvengano con modalità che non violino le norme di legge in materia di concorrenza.
2. L'amministrazione comunale di propria iniziativa o a mezzo del gestore pubblico, supporta le meritevoli iniziative delle associazioni o privati cittadini nelle attività finalizzate alla pulizia di aree pubbliche.

ARTICOLO 38 – CENTRO DEL RIUSO

Nel rispetto degli indirizzi della direttiva europea 2008/98/CE il Comune di Quartu Sant'Elena promuove il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine individua appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

A tal fine viene istituito il "Centro del riuso" da ubicarsi in locale o area presidiata allestiti per il deposito, l'esposizione, il ritiro e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo.

Le modalità operative del servizio fanno parte del “**Regolamento del centro del riuso**” allegato al presente regolamento.

TITOLO 4. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 39- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

1. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
2. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, spiagge e litorali purché libere ed accessibili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
 - Porticati privati ma aperti al pubblico.
3. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze, viali, cunette stradali, cordoli di rotonde, aiuole spartitraffico, giardini, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, sottopassaggi, etc. oltre a lavaggi ed interventi di sanificazione mirati;
 - la pulizia dei marciapiedi, portici pubblici e/o aperti al pubblico, parcheggi, banchine stradali dev'essere effettuata entro un limite di almeno un metro dalla sede stradale;
 - la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili;

- diserbo stradale sia di quelle pavimentate che di quelle in terra battuta poste all'interno del centro abitato come definite dal D.lgs 285/1992.
 - pulizia e spurgo delle apparecchiature destinate all'allontanamento delle acque dalla sede stradale (quali pozzi, pozzetti, griglie, caditoie, bocche di lupo ecc.) presenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali; rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili

ARTICOLO 40- IRREGOLARE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RELATIVA RIMOZIONE

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, provvede ai sensi del presente regolamento alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, irregolarmente smaltiti su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. L'Autorità competente, qualora sia identificato il responsabile dell'irregolare smaltimento dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area. La mancanza ottemperanza all'ordinanza emessa ai sensi del presente regolamento sarà considerato abbandono e pertanto rilevante ai degli artt 255 e 256 del D.lgs 152/2006 con emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/2006.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinatorio, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, fatti salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 41- OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture

collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. Al fine di prevenire l'irregolare smaltimento di rifiuti derivanti dal consumo di prodotti da asporto su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico nonché l'utilizzo non conforme dei cestini portarifiuti stradali ubicati su tali aree o nei loro pressi, è fatto obbligo a chiunque eserciti le suddette attività di vendita di prodotti da asporto di collocare idonei contenitori a disposizione dei consumatori.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.
5. I rifiuti raccolti durante le attività di pulizia di cui ai commi precedenti sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed alla rimozione dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi è fatto divieto di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) degli stessi.

ARTICOLO 42- CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti (anche destinati in maniera specifica al conferimento delle deiezioni canine), fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate.
4. fatto divieto di conferimento nei cestini portarifiuti stradali di tipologie di rifiuti per i quali è presente un'apposito circuito di raccolta nonché di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private. Tale comportamento costituisce a tutti gli effetti un abbandono di rifiuti su suolo pubblico e come tale passibile di sanzioni.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con gli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 43 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 44 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. È altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 45 - MERCATI RIONALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono garantire che i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, siano dagli stessi conferiti all'interno di contenitori di loro proprietà assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali e sono tenuti, sia durante l'attività che alla sua conclusione, a mantenere ed a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.
4. Gli stessi obblighi e prescrizioni valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.

ARTICOLO 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il responsabile/referente ed il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Fatti salvi diversi e specifici accordi, l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia delle aree che si intendono utilizzare, alla raccolta e smaltimento rifiuti è a carico dell'organizzatore dell'evento e/o manifestazione.
3. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata riducendo il più possibile la frazione secca indifferenziabile.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di pulizia, raccolta rifiuti, spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

ARTICOLO 47- CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali ed a chiunque li accompagni, quando questi siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliercle dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositarle nei cestini stradali portarifiuti o negli appositi contenitori specifici, se presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti.
3. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi sostenuti.

ARTICOLO 48 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ARTICOLO 49- CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le imprese che effettuano attività edile ed approntano cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso a costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, etc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

ARTICOLO 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze/pizzette, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) o risultando utilizzati impropriamente in cestini portarifiuti stradali, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà

risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 51 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, con esclusione dei fondi rustici ricadenti nelle zone omogenee per le quali il PUC preveda l'obbligo della recinzione con muro a secco, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo ed il conferimento di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle suddette aree.
4. In caso di abbandono abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla messa in pristino ed all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle Ordinanze suddette.

ARTICOLO 52- AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti, ivi comprese quelle destinate alla sosta delle strutture mobili che ospitano addetti ai lavori ed animali, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività previo il pagamento della tariffa prevista dall'apposito Regolamento.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del Luna Park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

ARTICOLO 53- ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere al conferimento in maniera differenziata

dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.

3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 54- MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc, sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
3. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 55 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree formalmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, è garantito un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità di effettuazione definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio di igiene urbana.

ARTICOLO 56 – PULIZIA SPIAGGE E ARENILI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle spiagge e degli arenili, sono installati appositi cestini per rifiuti prodotti dai bagnanti. Nelle spiagge è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto.
2. L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge.
3. Per la pulizia delle spiagge è consentito esclusivamente l'utilizzo di apposita attrezzatura che non modifichi lo stato dei luoghi e non alteri il normale piano e le quote dei profili naturali dell'arenile.
4. Ai fini del presente regolamento è vietata l'introduzione di animali nelle spiagge, salvo dove espressamente consentita.

ARTICOLO 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il

ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le stesse possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi.

TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 58 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con provvedimento dell'amministrazione comunale che ne delimiterà le funzioni assegnate, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione o del Gestore del servizio.

ARTICOLO 59- INIZIATIVE ED INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

ARTICOLO 60 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente

titolo. La convenzione deve contenere:

- a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convenzione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
 - e. l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.
2. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:
- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
3. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
4. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi: carta e cartone, metalli ferrosi o non ferrosi, plastica, vetro, indumenti e simili ovvero attività sperimentali di riciclo/riutilizzo di materiali altrimenti destinati allo smaltimento.
5. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.
6. L'amministrazione comunale anche per il tramite del gestore dei servizi di igiene urbana, favorisce e collabora a tutte quelle iniziative di carattere ambientale volte alla pulizia di parti di territorio.

ARTICOLO 61 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, assegnando i seguenti riconoscimenti :
 - attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa secondo modalità stabilite con specifico regolamento.
2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 62 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del DPR 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso DPR 254/2003.
2. Tutti gli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

ARTICOLO 63 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, al loro avvio a recupero o smaltimento.

ARTICOLO 64- REGIME SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n 689, così come applicate nell'**Allegato C)** del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 65- OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente regolamento produce effetti nei confronti del gestore del servizio di igiene urbana per gli affidamenti successivi all'esecutività del presente regolamento. Avrà effetti nei confronti del gestore dei servizi in atto, solo a seguito di concordamento delle clausole contrattuali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

OGGETTO:

**DISPOSIZIONI TECNICHE DI DETTAGLIO PER LA
GESTIONE DEL PROGETTO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI
QUARTU SANT'ELENA
(Allegato A al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

Il servizio di raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta separata delle frazioni denominate "plastica", "carta e cartone", "vetro-alluminio", "organico" e "materiali non riciclabili" presso le utenze domestiche e non domestiche (commerciali, uffici, scuole, altre utenze produttive, etc.).

I contenitori delle frazioni merceologiche sopra citate sono posizionati di norma all'interno dei cortili/aree di pertinenza delle utenze, sono esposti da parte degli utenti sull'area pubblica prospiciente e sono svuotati (raccolti) nei giorni e con le modalità prestabilite dal calendario vigente.

La ditta appaltatrice potrà effettuare i servizi di raccolta porta a porta anche su strade private purché sia possibile il transito e la manovra dei mezzi di raccolta utilizzati e sia stata fornita dagli amministratori dei condomini o dagli utenti proprietari una convenzione che ne autorizzi l'accesso.

I titolari delle utenze sono tenuti ad esporre i contenitori su strada, tra le ore 20:00 del giorno precedente alla raccolta e sino alle 04:00 del giorno della raccolta e a ritirare i contenitori una volta svuotati, entro e non oltre le ore 20:00 della giornata nella quale è svolto il servizio.

Qualora l'utenza dimostri in maniera inequivocabile, per esigenze lavorative, scolastiche, familiari o a cause di evidente forza maggiore, l'impossibilità di procedere al ritiro dei contenitori entro e non oltre le ore 20:00, potrà procedere al ritiro anche oltre detto limite orario.

L'esposizione e successivo ritiro del contenitore devono avvenire a carico delle utenze domestiche e non domestiche (es: proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile).

I titolari delle utenze domestiche e non domestiche sono tenuti ad esporre i contenitori su strada, in corrispondenza del proprio numero civico (salvo nei casi di comprovata impossibilità espressamente autorizzati dall'Ente) nei giorni di raccolta e a ritirare i contenitori una volta svuotati.

Qualora, per problemi logistici o per mancanza di spazi interni o di cortili/aree di pertinenza delle utenze, segnalati dall'utente e verificati dall'Ente tramite proprio personale incaricato, non sia possibile il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili/utenze, mediante la ditta appaltatrice sarà possibile posizionare i contenitori delle raccolte differenziate all'esterno dell'utenza, individuando, su proposta degli utenti e con espressa approvazione dell'Ente le relative soluzioni logistiche e tecniche, che possano prevedere chiusure personalizzate e/o strutture temporanee per il ricovero dei predetti contenitori. Tale soluzione è da ritenersi residuale.

Tutti i contenitori che verranno forniti NON possono essere collocati in forma stabile su vie ed aree esterne, fatti salvi i casi specifici ed eccezionali di cui sopra, che verranno definiti sulla base di criticità oggettive rilevate nei diversi sopralluoghi.

La ditta appaltatrice, provvede alla consegna delle attrezzature per le utenze non domestiche, mentre la dotazione iniziale o la sostituzione di mastelli per le utenze domestiche viene fornita presso la sede del gestore.

Tutti i rifiuti devono essere collocati nei punti più vicini alla propria abitazione solo dalle ore 20:00 del giorno precedente la raccolta e sino alle ore 04:00 del mattino del giorno di raccolta.

Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.

Spetterà all'utenza responsabile dell'errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta differenziazione prima di riesporli.

I titolari delle utenze non domestiche prendono in consegna i contenitori che verranno loro recapitati e ne sono responsabili della custodia e della conservazione secondo le norme previste sul comodato. Per le utenze domestiche gli obblighi di custodia e conservazione dei contenitori gravano sull'utente che ha ricevuto in consegna le attrezzature.

Nel caso di posizionamenti su aree private limitrofe o esterne alle utenze ed accessibili liberamente, i titolari delle utenze sono tenuti ad adottare soluzioni che, nel rispetto della normativa vigente, rendano inequivocabile la natura della proprietà dell'area, quali, ad esempio, delimitazioni fisiche e/o indicazioni riportanti la dicitura "proprietà privata".

La ditta appaltatrice, o chi da esso delegato, assicura sia un'adeguata informazione sulle modalità e sugli orari delle raccolte, sia la puntualità del servizio, con particolare riguardo alle utenze specifiche, adattando le modalità di raccolta alle esigenze singolari con riferimento ai picchi di produzione dei rifiuti, temperando tali esigenze con quella generale di efficienza del sistema di raccolta.

I lavaggi dei bidoncini/mastelli, contenitori dedicati alle utenze domestiche e non domestiche sono a carico degli utenti.

Al fine di rispondere alle esigenze/necessità di utenze domestiche che abbiano una produzione giornaliera di rifiuti quali **pannolini/pannoloni**, è stato attivato un circuito di raccolta dedicato per il conferimento e la raccolta di tali tipologie di rifiuti. Nel caso l'utenza abbia un bambino fino a tre anni di età oppure una persona anziana, disabile, lungodegente che utilizza tali prodotti, è previsto che venga fornito un mastello/sacco dedicato previa richiesta fatta pervenire al gestore del servizio. Il servizio è reso secondo attivazione e disattivazione a carico dell'utente qualora si concluda la necessità. Gli utenti dotati di mastello/sacco dedicato potranno conferire: pannolini/pannoloni, sacche, traverse salva letto non provenienti da degenti infettivi, e la raccolta sarà effettuata porta a porta secondo il calendario vigente fornito alle utenze che ne faranno richiesta.

Gli utenti conferiscono le frazioni merceologiche oggetto delle raccolte e delle raccolte differenziate negli appositi contenitori, a tale riguardo si attengono alle norme comportamentali di conferimento indicate in allegato B.

Per le frazioni merceologiche che non sono raccolte mediante il sistema porta a porta come tessili, accessori, oli esausti, farmaci e pile è fatto obbligo di utilizzare i contenitori stradali posizionati su tutto il territorio per le raccolte specifiche.

Per tutti gli altri rifiuti come Raee, grandi elettrodomestici, ingombranti, rifiuti in legno, sfalci verdi e potature da giardino, scarti da lavorazioni edili è fatto obbligo di conferire presso il Centro Comunale di Raccolta o di utilizzare il servizio di ritiro a domicilio previo appuntamento concordato con il numero verde.

La ditta appaltatrice o chi da esso delegato, mette in atto attività di informazione e sensibilizzazione delle diverse utenze con le seguenti finalità:

- di dare risposta ai dubbi e alle esigenze derivanti dall'avvio del nuovo tipo di servizio;
- di intervenire nella modifica di comportamenti scorretti;
- di informare sulla destinazione dei materiali raccolti;
- di aumentare la coscienza collettiva e di quartiere riguardo alla gestione dei rifiuti.
- Il Comune tramite l'Ufficio Ambiente svolge un'attenta attività di monitoraggio indirizzata:
 - alla verifica della qualità e quantità delle frazioni raccolte;
 - alla verifica dell'efficacia delle soluzioni logistiche adottate;
 - all'adeguatezza del processo di comunicazione e sensibilizzazione con le utenze;
 - alla presenza di eventuali problematiche nelle filiere di recupero dei materiali raccolti;

- alla validazione del percorso procedurale messo in atto per la sua applicabilità sul territorio comunale;
- all'attuazione delle presenti disposizioni tecniche.



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

OGGETTO:

**NORME COMPORTAMENTALI PER GLI UTENTI PER IL
CORRETTO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI
MERCEOLOGICHE PER LE QUALI SI EFFETTUA LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A
PORTA) NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
(Allegato B al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

Premessa

Nel presente allegato sono riportate le norme comportamentali per gli utenti, al fine di fornire specifiche indicazioni sulle modalità di corretto conferimento delle frazioni merceologiche oggetto dell'iniziativa del sistema di raccolta differenziata Porta a Porta nel Comune di Quartu Sant'Elena.

Ulteriori indicazioni di dettaglio sono riportate sul sito internet dell'Amministrazione e/o del gestore del servizio.

Di seguito si riporta l'elencazione dei prodotti che compongono una determinata frazione di rifiuto. Nei casi incerti è bene consultare le indicazioni riportate nelle confezioni dei prodotti. In caso di incertezza il rifiuto va conferito nel secco indifferenziato.

1) Carta e Cartone

Il sistema di raccolta porta a porta, della carta e cartone, è effettuato con i contenitori forniti ed identificati dal colore blu. Questi dovranno essere esposti sulla pubblica via secondo il calendario fornito; ove non sia presente marciapiede stradale, il mastello può essere esposto all'interno di rientranze, nicchie e simili, anche se su suolo privato, accessibili dalla pubblica via.

È consentito il conferimento degli imballaggi in cartone di grandi dimensioni purché inseriti all'interno del mastello dedicato. Ciò dovrà avvenire anche qualora, a causa delle dimensioni, il mastello non potrà essere chiuso dall'apposito coperchio. Nell'impossibilità di inserire l'imballaggio di grandi dimensioni all'interno dell'apposito contenitore, in via residuale, è consentito riporlo di lato all'apposito mastello. In tal caso si dovrà avere cura di legare l'imballaggio.

Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa, gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

La raccolta è di norma effettuata con frequenza settimanale.

La carta deve essere conferita nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, e deve essere conferita sfusa, non all'interno di sacchetti in plastica.

Per i condomini, laddove venissero assegnati i mastelli carrellati, il contenuto dei singoli mastelli assegnati a corredo della raccolta, deve essere trasferito sfuso nei carrellati a cura dei titolari delle singole utenze.

Le utenze esporranno il mastello assegnato ad ogni utenza fronte al proprio numero civico o nel posto considerato più idoneo, con la maniglia antirandagismo attivata (in basso verso la parte frontale).

Quali frazioni conferire

Nei contenitori o nei mastelli si devono conferire: quotidiani e riviste, libri, quaderni e agende, pieghevoli e fogli pubblicitari, fogli di carta pulita in genere, tabulati, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, cartoni della pizza puliti, sacchetti di carta, confezioni del latte ed altri contenitori di cartone accoppiato a plastica e/o alluminio (questi ultimi svuotati).

Quali frazioni non conferire

Non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare, non si devono mettere: carta oleata, carta plastificata e carta alluminio (ad eccezione dei cartoni e brik in tetrapak), carta carbone, imballaggi in plastica di giornali e riviste (pellicola di rivestimento carta chimica tipo fax o schedine), legno, liquidi, mozziconi di sigarette e carta chimica degli scontrini fiscali.

2) Imballaggi in plastica (definiti "plastica")

Gli imballaggi in plastica si raccolgono con i contenitori identificati dal colore giallo. Dovranno essere esposti sulla pubblica via secondo il calendario fornito; ove non sia presente marciapiede stradale, il mastello può essere esposto all'interno di rientranze, nicchie e simili, anche se su suolo privato, accessibili dalla pubblica viabilità.

È consentito il conferimento della plastica utilizzando un sacco semitrasparente, posto comunque all'interno del mastello dedicato, anche qualora lo stesso, a causa delle dimensioni del sacco, non possa essere chiuso.

Qualora la quantità di plastica non possa essere inserita nel mastello anche aperto è ammesso il posizionamento del sacco in plastica di colore giallo o semitrasparente di fianco al mastello.

Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti nei mastelli utilizzando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, comprimendo e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.

I flaconi e gli imballaggi devono essere svuotati prima di essere conferiti.

Quali frazioni conferire

Con il sistema porta a porta nei contenitori appositi si devono mettere i seguenti imballaggi plastici.

DI NATURA ALIMENTARE: bottiglie (di acqua minerale e bibite, olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciropi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, piatti, bicchieri, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta). Devono essere conferiti anche i contenitori di plastica per alimenti per animali. Gli imballaggi in polistirolo usati, frutta, verdura e carni e pesce.

DI NATURA NON ALIMENTARE: flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, pluriball, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

E' importante che tutti questi tipi di imballaggi siano il più possibile esenti da materiali indesiderabili quali frazione organica, vetro, altri inerti, tessili, altre plastiche, materiali cartacei, metalli e da materiali pericolosi.

Quali frazioni non conferire

Nei contenitori non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare, non si devono mettere:

- qualsiasi manufatto non in plastica;
- rifiuti in plastica non di imballaggio: beni durevoli, giocattoli, custodie per cd, musicassette, videocassette, posate di plastica, canne per l'irrigazione, articoli per l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, borse, zainetti, sporte, posacenere, portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, cartellette, portadocumenti, componentistica e accessori auto, sacconi per materiale edile (calce, cemento, ecc.) ecc;
- imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

3) Frazione Organica

Il sistema è effettuato con i contenitori identificati dal colore marrone che dovranno essere esposti sulla pubblica via secondo il calendario fornito; ove non sia presente marciapiede stradale, il mastello può essere esposto all'interno di rientranze, nicchie e simili, anche se su suolo privato, accessibili dalla pubblica viabilità.

Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni.

L'utente utilizza i sacchetti biodegradabili compostabili forniti, utilizzando - per lo stoccaggio in casa - un cestello areato marrone da porre sotto-lavello contenente i sacchetti suddetti.

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente all'interno di sacchetti (forniti dalla ditta annualmente) dentro l'apposito contenitore di colore marrone, esposto su strada e chiuso con il manico antirandagismo apposito in modo da evitare rovesciamenti da parte di animali randagi.

E' importante che l'utente abbia l'accortezza di riempire il più possibile il sacchetto (riempimento ottimale a $\frac{3}{4}$ del volume massimo disponibile) e di chiuderlo per evitare imbrattamenti e odori.

In alternativa ai sacchetti forniti dalla ditta potranno essere utilizzabili i sacchetti a condizione che siano compostabili.

Quali frazioni conferire

Si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini o fazzoletti di carta; carta del pane; carta assorbente da cucina; pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi); foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento; fiori secchi; semi e granaglie; tappi di sughero; gli scarti di frutta e verdura mondata ed eventuali scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (privi di confezione), stoviglie e buste certificate come compostabili, cenere del caminetto, lettiere per animali purché di materiale compostabile.

Quali frazioni non conferire

Con il sistema nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare, non si devono mettere: avanzi di cibi caldi, liquidi, carta per alimenti o da forno, carta sporca di prodotti non organici, cera da formaggi e da candele, cialde del caffè in plastica, medicinali, prodotti chimici, lettieri per cani e gatti non compostabili, polvere, pannolini, mozziconi e cenere di sigaretta, stracci, sacchetti dell'aspirapolvere.

4) *Vetro e lattine in alluminio*

Il sistema è effettuato con i contenitori identificati dal colore verde che dovranno essere esposti sulla pubblica via secondo il calendario fornito; ove non sia presente marciapiede stradale, il mastello può essere esposto all'interno di rientranze, nicchie e simili, anche se su suolo privato, accessibili dalla pubblica viabilità. Modalità differenti potranno essere specificate con ordinanza sindacale.

Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni.

Bottiglie, lattine ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio schiacciando le lattine in metallo delle bevande. I rifiuti devono essere conferiti sfusi, non all'interno di sacchetti.

Salvo diverse disposizioni sindacali, NON c'è bisogno di fare la raccolta del vetro divisa per colore, né di eliminare le etichette.

Boccioni e piccole damigiane NON devono essere abbandonati vicino ai mastelli, ma inseriti nei mastelli stessi; damigiane di elevate dimensioni ed altri imballi in vetro o metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta o tramite il servizio di ritiro a domicilio previo appuntamento.

I vetri piani devono essere conferiti al Centro Comunale di Raccolta (CCR) o comunque gestiti come ingombranti.

Quali frazioni conferire

Possono essere conferiti negli appositi contenitori solo: il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), lattine in alluminio per le bevande, latte per olio e vino, contenitori in alluminio per alimenti di animali.

Quali frazioni non conferire

Nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente. In particolare, non si devono mettere: oggetti di vetro retinato, padelle e pentole, vetro ceramica, cristalli al piombo, vetro opale, specchi, lampadine e tubi al neon, schermi televisori, barattoli con resti di colori e vernici, filtri, bombole del gas e bombolette che contengono sostanze tossiche (vernici, solventi oli), minerali non ferrosi altofondenti quali ceramica, porcellana, pietre.

5) *Rifiuti indifferenziati non riciclabili*

La raccolta è effettuata con i contenitori identificati dal colore grigio che dovranno essere esposti sulla pubblica via secondo il calendario fornito; ove non sia presente marciapiede stradale, il mastello può essere esposto all'interno di rientranze, nicchie e simili, anche se su suolo privato, accessibili dalla pubblica viabilità.

Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni.

La raccolta si effettua di norma con una frequenza settimanale o bisettimanale.

I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione; i rifiuti devono essere conferiti all'interno del mastello raccolti in un sacchetto ben chiuso (i sacchi non sono forniti dalla ditta) per evitare fuoriuscite di materiale o imbrattamenti esterni. I sacchetti devono essere del tipo semitrasparente in modo che si possa vedere il tipo di rifiuti.

Quali frazioni conferire

Con il sistema porta a porta nei mastelli si devono mettere solo i rifiuti che **NON** sono oggetto di raccolte differenziate. Ad esempio: carta oleata o plastificata, piccoli giocattoli, CD, penne e pennarelli, spazzolini, rasoi in plastica, sacchi per l'aspirapolvere, posate di plastica usa e getta, assorbenti, materiali provenienti dallo spazzamento domestico ecc.

Quali frazioni non conferire

Con il sistema porta a porta nei contenitori non si devono mettere frazioni che siano oggetto di raccolta differenziata, comunque essa sia organizzata. Quindi è vietato conferire tutti i materiali riciclabili e inoltre tutte le sostanze liquide, materiali pericolosi, pile esauste, batterie d'auto, sostanze tossiche, calcinacci, rifiuti ingombranti anche se smontanti e tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) anche se di piccole dimensioni quali phon, monitor, cellulari, radiosveglie ecc., che vanno conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta oppure presso il rivenditore nel caso di nuovo acquisto.

6) Altri rifiuti

Altri rifiuti domestici quali, pile di batterie, medicinali, bombolette spray, piccoli elettrodomestici dovranno essere smaltiti nei contenitori distribuiti nella città oppure portati presso il centro comunale di raccolta (vedere All. A)



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

OGGETTO:

**PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO
(Allegato C al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

	Tipo di violazione	Art. regolamento comunale	Limiti edittali	Pagamento in misura ridotta	Pagamento in misura piena
1	Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili o all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica	14 comma 2	Da € 25,00 a € 500,00	€ 450,00	€ 500,00
3	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, ovvero all'interno di pertinenza dell'utenza non domestica dopo l'avvenuto servizio di raccolta	14 comma 2	Da € 25,00 a € 500,00	€ 450,00	€ 500,00
7	Esporre sulla pubblica via i rifiuti sotto forma diversa da quella prevista	14 comma 4	Da € 25,00 a € 500,00	€ 450,00	€ 500,00
8	Esporre sulla pubblica via i rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario previsti	14 comma 2	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	14 comma 1	Da € 25,00 a € 500,00	€ 450,00	€ 500,00
16	Immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati di: <ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti speciali; - Rifiuti speciali inerti derivanti da cantieristica; - Rifiuti urbani pericolosi; - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - Imballaggi secondari e terziari; - Rifiuti ingombranti e RAEE; - Altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta. 	14 comma 4	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
17	Omessa collocazione o posizionamento dei contenitori dei rifiuti differenziati all'interno degli stabili o all'interno delle	14 comma 2	Da € 25,00 a € 500,00	€ 450,00	€ 500,00

	aree di pertinenza dell'utenza non domestica				
19	Omessa ricollocazione dei contenitori dei rifiuti differenziati all'interno della proprietà privata, all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, ovvero delle aree di pertinenza dell'utenza non domestica dopo l'avvenuto servizio di raccolta	14 comma 2	Da € 25,00 a € 500,00	€ 450,00	€ 500,00
21	Conferire frazioni di rifiuto, per le quali è prevista la raccolta differenziata, con modalità e/o luoghi diversi da quelli previsti	14 comma 4	Da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00	€ 500,00
22	Conferire frazioni di rifiuto, per le quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati	14 comma 4	Da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00	€ 500,00
23	Non conferire i rifiuti ingombranti presso l'ecocentro o utilizzare i servizi all'uopo preposti.	16 comma 2	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
26	Conferire imballaggi cartacei in spazi privati non accessibili agli operatori	14 comma 7	Da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00	€ 500,00
27	Conferire imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta	14 comma 7	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
28	Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati	14 comma 7	Da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00	€ 500,00
38	Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili	19 comma 1	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
39	Non conferire le piccole quantità di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili presso l'ecocentro.	19 comma 1	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
44	Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private che non mantengono pulite le stesse e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate	40 comma 3 41 comma 6	Da € 25,00 a € 500,00	€ 500,00	€ 500,00
45	Violazione alle modalità di esecuzione dell'attività di compostaggio	Art. 13 regolamento compostaggio	Da €. 25,00 a €. 150,00	€. 150,00	€. 150,00



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DEL RIUSO
(Allegato D al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Beni conferibili	pag. 3
Art. 3 – Gestione del Centro del riuso	pag. 4
Art. 4 – Gestione e custodia dei beni	pag. 4
Art. 5 – Rapporti con l'utenza	pag. 5
Art. 6 – Modalità di accesso	pag. 5
Art. 7 – Conferimento dei beni	pag. 5
Art. 8 – Ritiro e acquisizione del bene	pag. 6
Art. 9 – Dismissione del bene	pag. 6
Art. 10 – Promozione del servizio	pag. 6
Art. 11 – Flussio dei dati	pag. 7
Art. 12 – Iniziative collaterali del Centro di riuso	pag. 7
Art. 13 – Attività lucrative	pag. 7

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina il funzionamento del Centro del Riuso, inteso quale locale o area presidiata allestiti per il deposito, l'esposizione, il ritiro e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo.
2. Il Centro del Riuso persegue le seguenti finalità:
 - Contrastare e superare la cultura dell'"usa e getta";
 - Sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
 - Promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
 - ridurre il quantitativo dei beni trasformati in rifiuto
 - limitare l'uso di risorse necessarie per smaltirli o recuperarli
 - ridurre i consumi di materie prime e risorse energetiche
3. Il Centro del Riuso, ubicato in locali individuati dall'Amministrazione Comunale è aperto al pubblico nei giorni stabiliti con provvedimento dell'amministrazione comunale. I giorni e gli orari di apertura potranno essere variati dall'Amministrazione, d'intesa con il Gestore, al fine di ottimizzare l'afflusso dell'utenza e l'operatività del centro mediante specifici atti.
4. Dall'attività del Centro del Riuso non può derivare alcun lucro, né vantaggio diretto o indiretto, per l'esercizio di attività connesse.

ARTICOLO 2 - BENI CONFERIBILI

1. In fase di avvio del servizio, sono conferibili le sottoindicate tipologie di beni:
 - a) abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa;
 - b) articoli e accessori per l'infanzia;
 - c) attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage;
 - d) attrezzature sportive;
 - e) giochi e oggetti per lo svago;
 - f) oggetti e suppellettili per la casa;
 - g) stoviglie e casalinghi;
 - h) mobili.
2. Il bene, appartenente alle suindicate categorie deve trovarsi in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni. Al momento del conferimento tutti gli oggetti devono essere comunque puliti ed in buono stato d'uso. Il gestore è tenuto a non accettare beni non ricompresi nelle suddette categorie. Saranno suscettibili di inserimento e/o estrapolazione per il tramite di specifici atti, alcuni specifici beni o categorie di essi in ragione delle valutazioni operate dall'amministrazione d'intesa con il gestore. In ossequio al principio di precauzione, e al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per l'utenza non possono essere conferite apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO

1. Il centro del riuso è amministrato e coordinato dalla società Gestore dei servizi di igiene urbana e complementari, cui è devoluta ogni responsabilità giuridico-amministrativa in merito al rispetto della normativa vigente e rimesso ogni onere amministrativo-economico, nessuno escluso, inerente alla predetta gestione.
2. I locali, le attrezzature ed i mezzi devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro. Il gestore deve, ove richiesta, fornire all'Amministrazione idonea documentazione.
3. Il gestore del servizio di igiene urbana provvede, tramite proprio personale appositamente formato e dotato di apposita decorosa divisa recante il logo definito dall'Amministrazione e munito di cartellino di riconoscimento, a svolgere, a propria cura e spese, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei locali e delle aree destinate al centro, ivi compresa l'apertura e la chiusura del centro;
 - b) garantire idonei servizi igienici per i dipendenti;
 - c) la pulizia, la disinfestazione, la derattizzazione e il riordino dei locali, dei servizi igienici, del magazzino e dell'area esterna;
 - d) l'eventuale pesatura dei beni usati conferiti o l'assegnazione di un peso stimato;
 - e) la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di consegna (data della consegna, l'elenco dei beni conferiti e la relativa classificazione);
 - f) la collocazione fisica negli spazi del centro del riuso dei beni usati conferiti e l'inserimento dei dati nell'apposito software;
 - g) l'accompagnamento all'interno del centro degli utenti interessati al ritiro dei beni e la fornitura di informazioni sugli stessi;
 - h) la registrazione delle informazioni contenute nella scheda per il ritiro recante la data del ritiro, l'elenco dei beni in uscita e la relativa classificazione, il peso del bene conferito e le generalità dell'utente che li ritira;
 - i) la predisposizione di un'apposita segnaletica che indichi agli utenti le norme di comportamento e le zone aperte al pubblico e quelle interdette;
 - j) la predisposizione di una specifica cartellonistica e di materiale informativo che fornisca tutte le informazioni sul funzionamento del centro del riuso.

ARTICOLO 4 - GESTIONE E CUSTODIA DEI BENI

- a. È onere del gestore curare:
 - la collocazione in base alla tipologia dei beni usati conferiti, una volta assegnato il codice identificativo di catalogazione;
 - la custodia dei beni usati conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti che ne possano compromettere il riuso;
 - la periodica verifica dello stato dei beni usati in giacenza e, qualora divenuti non riutilizzabili, l'avvio a recupero o smaltimento ovvero il trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani registrandone nella scheda di catalogazione la destinazione;
 - la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di uscita dei beni, recante la data

- di uscita, l'elenco dei beni in uscita e la relativa classificazione, il peso e la destinazione;
- b. È onere del gestore predisporre ogni approntamento utile a garantire la corretta gestione dei dati in conformità con la vigente normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 5 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il personale addetto al Centro deve tenere un comportamento uniformato alla massima correttezza, sobrietà e rispetto dell'utenza.
2. Su richiesta motivata dall'amministrazione il personale individuato dal gestore dovrà essere sostituito ove si sia reso protagonista di comportamenti non consoni.
3. Il servizio reso all'utenza ricomprende:
 - il ritiro e la consegna dei beni in loco;
 - la compilazione del modulo di registrazione con le prescritte informazioni da sottoscrivere da parte dell'utente che ritira il bene, quali quelle afferenti alle dichiarazioni liberatorie all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento e all'esenzione del centro del riuso da ogni responsabilità relativa all'uso diretto ed indiretto del bene ritirato;
 - la verifica che i beni usati conferiti siano ricompresi tra quelli che possono essere accettati e che possano essere destinati al riuso controllandone la funzionalità;
 - la resa di pertinenti indicazioni ai conferitori di materiali ed oggetti non aventi le caratteristiche necessarie per il riuso ai fini del loro corretto conferimento presso un centro di raccolta.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'accesso è riservato al personale addetto, ai conferitori ed agli utenti sotto il controllo del personale del Centro.
2. L'accesso al Centro per la consegna ed il ritiro di beni è consentito nei soli orari di apertura e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del personale del gestore ai soli cittadini iscritti ai ruoli TARI nella città di Quartu Sant'Elena. Pertanto potranno accedere solo le utenze che presentino 'ecocard' o tessera sanitaria.
3. Per l'accesso al Centro del riuso non sono necessarie specifiche formalità.
4. Al primo accesso al Centro del riuso gli utenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito modulo di registrazione recante anche apposita liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero conferimento presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato.

ARTICOLO 7 - CONFERIMENTO DEI BENI

1. Il conferimento dei beni usati è gratuito.
2. Il conferitore è tenuto a rendere, all'atto del deposito al centro, apposita dichiarazione in merito alla ignoranza di difetti o constatati malfunzionamenti del bene idonei a pregiudicare l'utilizzo in sicurezza dello stesso.
3. Al fine di garantire un'ottimale gestione del centro è consentito il conferimento di n. 10 pezzi al mese per singolo utente.

4. Una volta depositato all'interno del magazzino, il bene oltre ad essere appositamente esposto, verrà fotografato e, corredato da breve descrizione, verrà inserito all'interno della specifica sezione del programma di gestione informatica approntata dal gestore e così reso visibile a tutti gli utenti sul sito web e App.
5. È in facoltà del gestore, rifiutare il conferimento di beni che, ancorchè appartenenti alle categorie di cui al presente provvedimento, e a prescindere dalla resa della dichiarazione liberatoria da parte dell'utente, presentino evidenti caratteristiche e profili di insicurezza e/o pericolosità o che comunque si rivelino potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio per gli acquirenti o a compromettere, anche sotto il profilo logistico, il regolare funzionamento del centro. In tal caso il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'amministrazione.

ARTICOLO 8 - RITIRO E ACQUISIZIONE DEL BENE

1. L'utente interessato all'acquisizione del bene esposto è abilitato a prenotare tale acquisizione anche dal sito internet ai fini del successivo ritiro.
2. Al fine di garantire un'equa distribuzione di beni ai soggetti interessati è consentito il ritiro di n. 5 pezzi ogni 10 giorni.
3. All'atto dell'acquisizione del bene, l'utente è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestante il fatto che l'utilizzo sarà conforme alla sua destinazione e che comunque sarà uniformato ad ogni cautela necessaria anche in ragione della vetustà del bene.
4. È onere del Gestore del Centro curare il carico e lo scarico dei beni in ingresso/uscita abbinandoli agli utenti che hanno usufruito del servizio.
5. L'oggetto rimarrà in giacenza e in pubblicazione sulla bacheca informatica per (180) giorni ove ciò sia compatibile con gli spazi disponibili.

ARTICOLO 9 - DISMISSIONE DEL BENE

1. Una volta decorso il termine di giacenza del bene, il gestore dei servizi di igiene urbana dovrà a propria cura e spese trasportarlo per essere avviato a smaltimento o recupero. Contestualmente, il bene deve essere quindi estrapolato dal magazzino informatico e rimosso dal sito e App.
2. Trascorso il periodo massimo di permanenza presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse, il bene può essere donato ad associazioni senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali.
3. Il bene conferito al centro del riuso e non ritirato allo scadere del termine indicato all'art. precedente assume le caratteristiche di rifiuto urbano.

ARTICOLO 10 - PROMOZIONE DEL SERVIZIO

1. L'utenza dovrà essere debitamente informata del servizio offerto mediante comunicazioni rese negli appositi canali di informazione, nonché mediante appositi avvisi forniti nell'ambito della procedura inerente alla richiesta di ritiro di materiali ingombranti.

ARTICOLO 11 - FLUSSO DATI

1. Il gestore è tenuto, trimestralmente, ad inoltrare all'Amministrazione i dati inerenti al numero di accessi alla struttura, ai quantitativi ed alla tipologia dei prodotti conferiti, ai tempi medi di giacenza, alla percentuale di prodotti ritirati per il riuso e ogni ulteriore dato statistico utile a meglio calibrare l'operatività del Centro.

ARTICOLO 12 - INIZIATIVE COLLATERALI DEL CENTRO DEL RIUSO

1. Il gestore si impegna a promuovere iniziative con finalità educativa e di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di economia circolare e a consentire l'accesso alla struttura da parte di organizzazioni autorizzate dall'amministrazione che perseguano le predette finalità.

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ LUCRATIVE

1. È preclusa la fruizione del centro del riuso al fine del perseguimento, con modalità diretta o in diretta, di finalità lucrative.
2. È onere del gestore segnalare all'amministrazione ogni operazione idonea ad ingenerare il sospetto che attività di conferimento o ritiro di beni depositati possa essere funzionale alla sua messa in vendita anche per il tramite di mercati spontanei o non autorizzati.



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
(Allegato E al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	4
ARTICOLO 4 – REQUISITI ED OBBLIGHI PER FARE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO	4
ARTICOLO 5 – METODO NORMALIZZATO DI CALCOLO DEL PESO DEI VOLUMI COMPOSTATI	5
ARTICOLO 6 – BUONE REGOLE GENERALI	5
ARTICOLO 7 – IMPIEGO DEL COMPOST	6
ARTICOLO 8 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	7
ARTICOLO 9 – MATERIALI E QUANTITATIVI DA AVVIARE E DA EVITARE NEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	7
ARTICOLO 10 – MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO	8
ARTICOLO 11 – APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA DELL'ATTIVITA'	8
ARTICOLO 12 – AUTOCOMPOSTAGGIO - DIVIETI	9
ARTICOLO 13 - SANZIONI	9
ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	9
ARTICOLO 15 – APPLICAZIONI, REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI	9

PARTE I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento si applica agli utenti conferitori di rifiuti organici soggetti a raccolta e smaltimento in regime di privativa, secondo quanto previsto l'articolo 198 comma 1 del D. Lgs 03.04.2006 n. 152.
2. Le norme qui contenute sono rivolte a coloro che intendono o sono tenuti ad attuare il compostaggio domestico, in quanto presenti in specifiche zone individuate a tal proposito dall'Amministrazione, mediante uso di apposita compostiera fornita dal Comune di Quartu Sant'Elena, mediante il Gestore del Servizio di igiene urbana oppure reperibile in commercio o realizzata in proprio, come meglio specificato nella successiva Parte II;
3. Tutte le utenze del Comune di Quartu Sant'Elena sono obbligate a differenziare la frazione organica dei rifiuti urbani; tale frazione può essere:
 - conferita al servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti per il successivo avvio a compostaggio presso impianto convenzionato;
 - avviata a compostaggio domestico con le modalità di seguito descritte;
 - avviata a recupero e/o riutilizzo mediante altre modalità che non danneggino l'ambiente (pacciamatura, mulching, alimentazione animale, etc.).

Le principali norme di riferimento sono:

- D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto 29.12.2016, n. 266 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e relativi allegati;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8 e relativi allegati;
- Regolamento comunale di igiene urbana ed ambientale approvato con delibera di Consiglio comunale;
- Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio comunale C.C. n. 72 del 29/06/2021 e ss.mm.ii

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI

1. L'Amministrazione comunale consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica della frazione umida e del verde purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente regolamento.
2. Il compostaggio è direttamente connesso al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, al riutilizzo familiare dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di migliorare la fertilità di aree verdi, di orti e di giardini utilizzando materiali che diversamente andrebbero ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti prodotti.

Valgono le seguenti definizioni:

- a) **autocompostaggio**: attività di compostaggio svolta direttamente in maniera singola

- (compostaggio domestico) dal produttore del rifiuto organico;
- b) **compostiera**: contenitore adatto al compostaggio dei rifiuti organici;
 - c) **compostaggio**: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
 - d) **compostaggio domestico**: forma di autocompostaggio del rifiuto organico prodotto dalla singola utenza domestica quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale;
 - e) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - f) **compost**: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6 del D.M. del 29 dicembre 2016 n. 266;
 - g) **utenza**: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - h) **strutturante**: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

ARTICOLO 3 – SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

1. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini che occupano ai fini dell'imposta sui rifiuti un'utenza domestica nel Comune di Quartu Sant'Elena e che decidano di effettuare l'autocompostaggio su base volontaria o siano tenuti in quanto presenti in zone a bassa intensità di produzione individuate dall'Amministrazione, conseguentemente si obbligano a fare:
 - **compostaggio domestico** avendo un luogo idoneo in cui compostare i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio o orticoltura, con un giardino o orto sia esso di pertinenza dell'immobile sia esso in godimento;
2. Il Comune di Quartu Sant'Elena istituirà un **Albo compostatori** contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche.
3. Per l'iscrizione all'Albo sarà richiesto il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate, gli adempimenti gestionali a carico del soggetto richiedente.
4. Per le utenze domestiche non residenti e per quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (non superiore a 183 giorni nell'anno solare), non essendo queste annoverate tra quelle che effettuano l'attività di compostaggio con continuità ed usufruendo di altre misure di riduzione della tariffa TARI, non sarà possibile l'inserimento nell'Albo Compostatori.

ARTICOLO 4 – REQUISITI ED OBBLIGHI PER FARE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO

1. Per poter accedere al compostaggio domestico è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27.12.2013, n.

- 147 e non avere insoluti pregressi con la predetta tassa;
- b) disporre, presso l'abitazione, di uno spazio verde non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della compostiera/ apparecchiatura;
 - c) essere disposto ad effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici su terreni privati di proprietà,
 - d) impegnarsi a non conferire o limitare il conferimento al circuito di raccolta Comunale porta a porta dei rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio;
 - e) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli condotti dal Comune o da soggetti da questo autorizzati.

ARTICOLO 5 – METODO NORMALIZZATO DI CALCOLO DEL PESO DEI VOLUMI COMPOSTATI

1. Il quantitativo in peso di rifiuto organico compostato dal singolo utente, in accordo a quanto previsto dall'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8, è dato dal risultato della seguente formula:

$$P_c = V_c \times p_s \times 4$$

dove:

- P_c = peso del rifiuto avviato a compostaggio (kg);
- p_s = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;
- V_c = volume totale delle compostiere effettivamente utilizzate;
- 4 = numero massimo di svuotamenti annui.

PARTE II – METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

ARTICOLO 6 – BUONE REGOLE GENERALI

1. Il compostaggio non dovrà essere eseguito in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe e, in generale, dovranno essere usate tutte le precauzioni del caso in modo da non arrecare danno o molestie olfattive al vicinato. La distanza minima dai confini è fissata in metri 2 in conformità a quanto definito dall'articolo 889 del Codice Civile.
2. Il processo di produzione del compost, trattandosi di una degradazione aerobica, necessita di aria; in un cumulo compatto non c'è ossigenazione ed i microrganismi responsabili dei processi biologici di trasformazione della sostanza organica non possono vivere né nutrirsi. È quindi indispensabile che il cumulo sia soffice e strutturato; al tal fine è necessaria l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, paglia e rametti in modo da costituire una trama che sostenga i rifiuti più piccoli ed evitare l'impaccamento del cumulo.
3. È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Evitare il conferimento di quantità eccessive di carni e formaggi, la cui degradazione è lenta ed attira animali indesiderati.
4. Nel caso di utilizzo della buca o concimaia, questa deve essere ben drenata e deve permettere la circolazione dell'aria.
5. Per fare un buon compost le regole di base sono:

- a) mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco – umido) per favorire l'equilibrio fra carbonio e azoto e, quindi, garantire una decomposizione rapida. Contengono un'alta percentuale di azoto: scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio: foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno. L'equilibrio ideale si ottiene con una miscela composta da 2/3 di rifiuti azotati e da 1/3 di rifiuti ricchi di carbonio;
- b) sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti), con le forbici o con i biotrituratori;
- c) mantenere porosa la massa con l'utilizzo di materiali secchi (rametti, cippato, foglie cartoni, etc.) ed aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli (almeno una volta al mese in inverno e una volta ogni due settimane in estate) all'interno della massa in decomposizione, così da favorire lo sviluppo della flora microbica aerobica, ed evitare la formazione di cattivi odori e la presenza e/o la proliferazione di animali indesiderati;
- d) utilizzare compostiere che garantiscano sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
- e) mantenere la giusta umidità della massa in decomposizione (nel periodo estivo è bene aggiungere acqua). Se il cumulo è troppo umido, la decomposizione microbica rallenta notevolmente, viceversa se è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza. Una semplice prova per verificare il grado ottimale di umidità del compost è quella "del pugno": stringendo un pugno di compost, se questo gocciola allora è troppo umido, se invece risulta molto secco e disaggregato allora bisogna aggiungere acqua;
- f) temperatura: normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45 °C e i 60 °C, ottimale perché i bioriduttori possano lavorare. Nelle compostiere commerciali le finestre di aerazione del coperchio servono alla regolazione della temperatura: andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, e aperte in primavera, estate e autunno;
- g) scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- h) nel caso di uso di compostiere queste vanno posizionate preferibilmente a contatto diretto col terreno nudo, preparando il fondo con piccole potature e ramaglie per drenare i liquidi e permettere lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti.

ARTICOLO 7 – IMPIEGO DEL COMPOST

1. Il compost prodotto può essere utilizzato dalle utenze conferenti e produttrici nei terreni a propria disposizione.
2. Il compost semigrezzo (4-6 mesi) non è completamente maturo, contiene una grande quantità di elementi nutritivi e apporta al suolo molti organismi viventi. È indicato per concimare tutti gli alberi e gli arbusti da frutto e gli ortaggi con forti esigenze nutritive come cavoli, pomodori, porri, patate, sedano, rabarbaro, mais, cetrioli, zucchini e zucche.
3. Il compost maturo (8-12 mesi) è un terriccio nero, soffice, molto ricco di acidi umici (questi si trovano frequentemente nel suolo e nelle acque, e sono anche presenti nell'humus, il fertilizzante naturale che si forma nel suolo in seguito alla biodegradazione di foglie, tronchi e radici in presenza di un certo grado di umidità) ed è utile soprattutto per migliorare la struttura

del terreno.

4. Può essere utilizzato anche per la preparazione di terricci per le semine e per le piante in vaso, per la concimazione degli ortaggi come piselli, fagioli, carote, cipolle, insalate e infine per i fiori e le piante ornamentali del giardino e per il prato.
5. È consigliabile distribuire circa 5/6 Kg di compost per mq ogni anno e cioè circa a tre palate colme di compost per metro quadrato.
6. Sia il compost semigrezzo che quello maturo non vanno mai interrati profondamente, ma solo superficialmente, nei primi 5-10 cm del suolo.

ARTICOLO 8 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico sarà effettuato mediante compostiere commerciali da circa 300 litri, che saranno consegnate dal Gestore all'utente richiedente. Ogni compostiera sarà dotata di RFID in modo da tracciare qualsiasi intervento o la verifica da parte degli addetti del Gestore. Come dotazione iniziale, insieme alla compostiera vengono forniti anche una confezione di terriccio, enzimi e una pala per effettuare la miscelazione dei rifiuti organici.

ARTICOLO 9 – MATERIALI E QUANTITATIVI DA AVVIARE E DA EVITARE NEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. È consentito l'avvio a compostaggio dei seguenti materiali:
 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.08). Gli scarti o avanzi di carne, di pesce e formaggio, sarà opportuno vengano conferiti in piccole quantità poiché la loro degradazione è lenta ed attira animali indesiderati. È inoltre vietato conferire gusci di mitili, che invece vanno inseriti nel secco indifferenziato, poiché non facilmente biodegradabili;
 - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (C.E.R. 20.02.01);
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (C.E.R. 03.01.05), qualora non siano stati trattati;
 - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (C.E.R. 03.03.01);
 - ceneri leggere di carbone (C.E.R. 10.01.02);
 - ceneri leggere di torba o di legno non trattato (C.E.R. 10.01.03);
 - imballaggi in carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (C.E.R. 15.01.01);
 - imballaggi in legno, solo se non trattati (C.E.R. 15.01.03);
 - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (C.E.R. 15.02.03);
 - carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (C.E.R. 20.01.01).
3. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
4. I rifiuti di carta (C.E.R. 20.01.01), cartone (C.E.R. 15.01.01) e imballaggi in legno (C.E.R.

15.01.03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e devono essere compresi fra il 5 ed il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma (in quanto non sono biodegradabili);
 - Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici e non biodegradabili);
5. È consentito all'utente il conferimento presso l'ecocentro o l'isola ecologia di quelle parti residue di frazione organica non autocompostabili per quantità (ad esempio carne, pesce, formaggi, etc.) o per qualità (ad esempio ossa).
 6. Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili, in particolare quegli inquinanti che oltre a non degradarsi contaminano il compost prodotto.

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO

1. Il compostaggio domestico dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento specifica.
2. L'utenza aderirà all'iniziativa scaricando il modulo dal sito web del Gestore e presentando la domanda compilata presso il Gestore stesso che provvederà a trasmetterlo al Comune al fine dell'aggiornamento dell' Albo compostatori.
3. Il Comune di Quartu Sant'Elena provvederà ad inserire il nominativo dell'utente di cui al punto precedente nell'Albo compostatori.
4. Il Comune di Quartu Sant'Elena, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana provvederà alla fornitura di compostiere statiche di capacità indicativa di 300 litri in affidamento all'utenza che ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti necessari. Tale compostiera rimarrà di proprietà del Comune che potrà revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per l'uso errato o non conforme, oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa, accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari, regionali, provinciali o comunali o da questi incaricati.
5. Il compostaggio dovrà comunque essere svolto con il massimo rigore e la massima attenzione delle regole esposte nel presente Regolamento, in modo da non arrecare fastidi ai vicini.

ARTICOLO 11 – APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA DELL'ATTIVITA'

1. Le utenze che conducono in maniera abitudinaria, continuativa e non occasionale l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione sulla tassa rifiuti la cui entità viene calcolata annualmente dall'Amministrazione comunale in fase di approvazione delle tariffe TARI, anche sulla base della stima dei minori costi sostenuti dall'Amministrazione stessa per il trasporto e conferimento in impianto del rifiuto organico avviato ad auto compostaggio.
2. Ai fini della concessione dello sgravio della TARI la domanda di iscrizione all'albo dei compostatori dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio. Entro tale data coloro che intendano rinunciare al compostaggio per l'anno successivo dovranno dare eventuale disdetta. Ovviamente, in caso

di disdetta, viene meno il diritto alla riduzione della TARI per l'anno successivo.

3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
4. Lo sconto sarà sempre reso noto all'utenza, questo potrà avere una modulazione diversa in relazione alle quantità presunte di materiali effettivamente compostati dichiarate o verificate durante i controlli.
5. Lo sconto sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta, nonché la correttezza da parte delle utenze. Annualmente dovranno essere sottoposti a controlli minimo il 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate, il numero esatto e le utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con determina dirigenziale.
6. Nel caso in cui durante in fase di verifica venga accertato il mancato o non conforme utilizzo della compostiera l'utente non avrà diritto allo sconto sulla tassa rifiuti e, qualora la compostiera sia stata consegnata da parte del Comune di Quartu Sant'Elena, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito con conseguente restituzione della stessa.

ARTICOLO 12 – AUTOCOMPOSTAGGIO - DIVIETI

1. I rifiuti oggetto di compostaggio non potranno essere oggetto del servizio comunale di raccolta porta a porta.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo e D. Lgs. 152/06.
2. L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata (All. C Regolamento igiene urbana);
3. Per la mancata differenziazione della frazione umida si rimanda all'articolo 64 del presente Regolamento di Igiene urbana.

ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

L'ulteriore documentazione integrativa, quale modulistica per richiesta di adesione e guida al compostaggio domestico viene resa disponibile all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet del Gestore del servizio di Igiene Urbana.

ARTICOLO 15 – APPLICAZIONI, REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli, entra in vigore contestualmente alla

esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

2. Dal momento in cui viene presentata la domanda da parte dell'utente è previsto un regime transitorio di sei mesi per consentire allo stesso di prendere confidenza e collaudare l'effettiva funzionalità del compostaggio domestico. Decorso tale periodo l'utente potrà optare se continuare l'attività di compostaggio domestico oppure rientrare nel servizio ordinario di conferimento della frazione umida secondo le ordinarie modalità previste dal Regolamento di Igiene Urbana.
3. Tutte le eventuali modifiche agli allegati di cui al precedente articolo 18 che si renderanno necessarie in seguito all'introduzione di nuovi dispositivi normativi o di esigenze gestionali si intendono recepite.



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO AMBIENTALE MOBILE
(Allegato F al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Rifiuti conferibili	pag. 3
Art. 3 – Gestione del Centro Ambientale Mobile	pag. 4
Art. 4 – Rapporti con l'utenza	pag. 4
Art. 5 – Modalità di accesso	pag. 4
Art. 6 – Modalità di conferimento dei rifiuti	pag. 5
Art. 7 – Promozione del servizio	pag. 5

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina il funzionamento del Centro Ambientale Mobile (CAM), inteso quale area opportunamente pavimentata, presidiata e allestita per il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei soggetti regolarmente iscritti a ruolo ruolo TARI, in aggiunta al servizio del CCR (Centro Conferimento Rifiuti) ubicato in Via Marconi n°768 e al servizio porta a porta.
2. Il Centro Ambientale Mobile persegue le seguenti finalità:
 - Istituire un ulteriore polo di conferimento che tenga conto delle esigenze dell'utenza residente nella fascia extraurbana e costiera, in relazione alla conformazione geografica del territorio comunale;
 - Incremento della percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati;
 - Arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle aree extraurbane e costiere;
 - Ridurre il traffico veicolare sulla rete stradale, originato dai mezzi degli utenti conferitori;
3. Il CAM, ubicato in Via Mar Mediterraneo angolo Via Sorrento è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ad eccezione delle giornate ricadenti in festività. I giorni e gli orari di apertura potranno essere variati dall'Amministrazione, d'intesa con il Gestore, al fine di ottimizzare l'afflusso dell'utenza e l'operatività del centro mediante specifici atti.
4. All'interno del CAM è individuata la postazione per l'eventuale posizionamento di n°2 contenitori adibiti al conferimento di indumenti usati.

ARTICOLO 2 - RIFIUTI CONFERIBILI

1. Presso il CAM sono conferibili dai singoli utenti le sottoindicate categorie di rifiuti secondo le quantità stabilite dall'art. 6.
2. La capacità massima oltre al quale il gestore deve provvedere allo svuotamento è di seguito indicata:

TIPOLOGIA	CAPIENZA MASSIMA GIORNALIERA DEL CENTRO
RIFIUTO VEGETALE, SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01)	16 mc
SECCO RESIDUO (CER 20.03.01)	2 mc
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08)	0,96 mc
CARTA E CARTONE (CER 20.01.01)	2 mc
IMBALLAGGI IN CARTONE (CER 15.01.01)	2 mc
IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15.01.02)	2 mc
IMBALLAGGI IN VETRO / METALLI (CER 15.01.06)	0,72 mc
INGOMBRANTI E RAEE	8 mc

PICCOLI RAEE	0,25 mc
RUP diversi (contenitori di vernici, solventi)	0,25 mc
TONER, CARTUCCE STAMPA	100 lt
T e/o F	100 lt
OLI VEGETALI	120 lt
OLI MINERALI	120 lt
BATTERIE	100 lt
FARMACI E MEDICINALI SCADUTI	100 lt

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL CENTRO AMBIENTALE MOBILE

1. Il CAM è amministrato e coordinato dalla società Gestore dei servizi di igiene urbana e complementari, cui è devoluta ogni responsabilità giuridico-amministrativa in merito al rispetto della normativa vigente e rimesso ogni onere amministrativo-economico, nessuno escluso, inerente alla predetta gestione.
2. Le attrezzature ed i mezzi devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro. Il gestore deve, ove richiesta, fornire all'Amministrazione idonea documentazione.
3. Il gestore del servizio di igiene urbana provvede, tramite proprio personale appositamente formato e dotato di apposita decorosa divisa recante il logo definito dall'Amministrazione e munito di cartellino di riconoscimento, a svolgere, a propria cura e spese, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei locali e delle aree destinate al centro, ivi compresa l'apertura e la chiusura del centro;
 - b) garantire idonei servizi igienici per i dipendenti;
 - c) riconoscimento degli utenti mediante verifica elettronica della tessera EcoQuartu² o tessera sanitaria;
 - d) la pulizia dei servizi igienici del personale e dell'area esterna;
 - e) vuotare i cassoni delle varie frazioni merceologiche per mantenere in uno stato d'ordine ed efficienza il CAM;
 - f) l'eventuale pesatura dei rifiuti conferiti dall'utenza;
 - g) la predisposizione di un'apposita segnaletica che indichi agli utenti le norme di comportamento e le zone aperte al pubblico e quelle interdette;
 - h) la predisposizione di una specifica cartellonistica e di materiale informativo che fornisca tutte le informazioni sul funzionamento del CAM;

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il personale addetto al centro deve tenere un comportamento uniformato alla massima correttezza, sobrietà e rispetto dell'utenza.

2. Su richiesta motivata dall'amministrazione il personale individuato dal gestore dovrà essere sostituito ove si sia reso protagonista di comportamenti non consoni.
3. Il servizio reso all'utenza comprende:
 - Il riconoscimento degli utenti di cui all'Art.4 comma c) del presente Regolamento;
 - Fornire indicazioni all'utenza, inerenti il servizio posto in essere;
 - Verifica e controllo della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti, sensibilizzando l'utenza nel caso di riscontro di una eventuale difformità nello svolgimento delle operazioni di conferimento;

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'accesso è riservato al personale addetto, ai conferitori ed agli utenti sotto il controllo del personale del centro, nonché ai soggetti deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. L'accesso al CAM per il conferimento dei rifiuti è consentito nei soli orari di apertura e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del personale del gestore ai soli cittadini iscritti ai ruoli TARI nella città di Quartu Sant'Elena. Pertanto potranno accedere solo le utenze che presentino carta EcoQuartu² o tessera sanitaria, senza limitazioni di appartenenza a specifiche Aree Omogenee di Raccolta (AOR). Qualora non vi fosse coincidenza tra utenza ecoQuartu e il conferitore, quest'ultimo dovrà essere munito di delega e copia del documento d'identità del delegante
3. E' consentito l'accesso al CAM mediante mezzo proprio da parte dell'utenza, vincolato da una viabilità interna disciplinata da una segnaletica verticale che ne regolamenti ingresso ed uscita; è a cura del gestore del servizio adeguare il flusso degli accessi delle varie utenze che potrebbero confluire al CAM, al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza del servizio posto in essere.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Al fine di garantire un'ottimale gestione del centro, nel rispetto dei parametri di cui all'Art.2 del presente Regolamento, è consentito il conferimento pro capite giornaliero delle seguenti frazioni merceologiche con le relative quantità:
 - Multimateriale 200 It
 - Plastica 200 It
 - Carta 200 It
 - Ramaglie 200 It
 - Secco 100 It
 - Organico 40 It
2. Dopo aver esibito la tessera EcoQuartu² o Tessera Sanitaria ed aver espletato le operazioni di riconoscimento, l'utente deve conferire personalmente il proprio rifiuto nel contenitore in base alla frazione merceologica corrispondente;

ARTICOLO 7 - PROMOZIONE DEL SERVIZIO

1. L'utenza dovrà essere debitamente informata del servizio offerto mediante comunicazioni rese negli appositi canali di informazione;



Comune di Quartu Sant'Elena
Città Metropolitana di Cagliari

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero **15** del **05/03/2024**

Oggetto: | **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.**

L'anno **2024**, addì **5** del mese di **Marzo** alle ore **18.37** nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant'Elena in Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell'art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
MURGIONI Rita	Si	NAITANA Vincenzo	Si
AMORE Francesco	Si	PANI Antonio	Si
ANGIUS Romina	Si	PAU Massimo	Si
BUSONERA Stefano	Si	PERRA Laura Savina	Si
CADONI Barbara	Si	PILUDU Francesco	Si
CAREDDA Francesco	Si	PIRAS Valeria	Si
CARRERAS Mauro	Si	PISANO Michele	Si
DEL ZOMPO Marina	Si	SARRITZU Martino	Si
DELIGIOS Luisella	Si	STEVELLI Christian	Si
DELOGU Maria Paola	Si	TOCCO Franco	Si
DEMURTAS Anna Maria	Si	TOLU Ignazio	Si
DEMURTAS Maria Antonietta	Si	TORRU Lucio	No
DESSI' Alfredo	Si	USALLA Elisa	Si
GIUA Maria Assunta Caterina	Si		
LIGAS Mauro	Si		
MILIA Graziano Ernesto	Si		

Presenti **28**
Assenti **1**

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale MURGIONI Rita, e partecipa Il Segretario Generale Maggio Paolo.

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : AMORE Francesco ; DELIGIOS Luisella ; PILUDU Francesco



Comune di Quartu Sant'Elena

Sono presenti i Sigg. Assessori Comunali: Marco Camboni, Cinzia Carta, Antonio Mauro Conti, Rossana Perra, Salvatore Sanna, Aldo Vanini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RITA MURGIONI

In prosecuzione di seduta invita il consesso all'esame del punto iscritto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA";

Intervento del Consigliere Vincenzo Naitana, che espone il punto in discussione, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Antonio Pani:

Presenti: n. 27

Assenti: n. 2 (Antonio Pani, Lucio Torru);

Intervento del Vice Sindaco Salvatore Sanna, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Francesco Caredda che dichiara l'astensione al voto, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Lucio Torru:

Presenti: n. 28

Assenti: n. 1 (Antonio Pani)

Intervento del Consigliere Franco Tocco e della Consigliera Valeria Piras che dichiarano il voto favorevole, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Antonio Pani:

Presenti: n. 29;

Intervento del Consigliere Martino Sarritzu che dichiara il voto favorevole, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Terminati gli interventi, il Presidente invita il consesso alla votazione, con sistema elettronico, del punto in questione, con il seguente esito proclamato dallo stesso, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti: n. 29;

Votanti: n. 23;

Voti favorevoli: n. 23;

Astenuti: n. 6 (Barbara Cadoni, Francesco Caredda, Maria Paola Delogu, Francesco Piludu, Michele Pisano, Lucio Torru);

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione recante: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA";

A questo punto si procede con la votazione dell'immediata esecutività della stessa, con sistema elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti: n. 29;

Votanti: n. 24;



Comune di Quartu Sant'Elena

Voti favorevoli: n. 24;

Astenuti: n. 5 (Barbara Cadoni, Francesco Caredda, Francesco Piludu, Michele Pisano, Lucio Torru);

Il Presidente, proclama la votazione e dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la proposta di deliberazione n. 21/2024 a firma del Dirigente del SETTORE 9 "AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRANSIZIONE ECOLOGICA," incaricato con Decreto Sindacale n. 9 del 28/02/2023 che di seguito si riporta testualmente:

- **"RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000 – Approvazione";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2023, recante ad oggetto: "Aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2023/2025 riguardo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 biennio 2023/2024";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 116 del 19.12.2021, recante ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n.2 del 05/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione della componente finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026";

RICHIAMATA inoltre la la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2024, recante ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 – APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la delibera n° 321 del 14/12/2023 di rettifica della n° 313 del 13/12/2023 con la quale la Giunta Comunale ha proposto al consiglio comunale l'approvazione del nuovo regolamento di igiene urbana e i suoi allegati;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale;

- è obiettivo prioritario per l'Amministrazione comunale che la gestione dei rifiuti venga effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, di responsabilizzazione, di cooperazione e di proporzionalità tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;

- Il Comune di Quartu Sant'Elena è dotato di "Regolamento per la gestione dei rifiuti e igiene del suolo" approvato con delibera del C.C. n. 36 del 07.05.2008;

- In seguito alle intervenute modifiche normative, alle mutate esigenze gestionali del territorio e alle diverse modalità di svolgimento dei servizi di igiene urbana come da contratto d'appalto n° 299 di Rep. Del 27 aprile 2021, si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA";

- L'adozione di un nuovo Regolamento è funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, a uniformare le disposizioni relative al comportamento da parte di tutta la cittadinanza in materia di corretto conferimento dei rifiuti e a contrastare i comportamenti non corretti al fine di responsabilizzare i cittadini in materia di "giusto conferimento dei rifiuti";



Comune di Quartu Sant'Elena

- il nuovo Regolamento, rivisitato alla luce della normativa nazionale vigente, è finalizzato alla disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana quale strumento guida per cittadini ed operatori nel corretto conferimento dei rifiuti;

- è necessario e strategico per l'Amministrazione comunale dotarsi di un Regolamento aggiornato alla normativa vigente e alle linee guida dettate dall'Amministrazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 che ha dettato norme in materia di gestione di rifiuti;

- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza;

- l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

VISTA la proposta di "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA", predisposta dal Settore 9 - Ambiente Protezione Civile Transizione Ecologica, composta dai seguenti

Elaborati:

- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA** (contenente anche disciplina relativa ai centri comunali di raccolta);
- **Allegato A al Regolamento – Disposizioni Tecniche di dettaglio per la gestione del progetto di raccolta differenziata Porta a Porta nel Comune di Quartu Sant'Elena;**
- **Allegato B al Regolamento - Norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni Merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) nel Comune di Quartu Sant'Elena;**
- **Allegato C al Regolamento – Sanzioni**
- **Allegato D al Regolamento – Regolamento centro del riuso**
- **Allegato E al Regolamento – Regolamento compostaggio domestico;**
- **Allegato F Centro Ambientale Mobile**

ATTESO CHE sulla proposta la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 12/02/2024 alla quale hanno partecipato l'assessore all'ambiente e il dirigente del settore 9 ha proposto delle correzioni e integrazioni agli elaborati allegati alla proposta di deliberazione n° 140 del 15/12/2023 proposte che sono state sostanzialmente accolte sotto il profilo della legittimità da parte del dirigente del settore 9;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento in parola;

VISTA la proposta di deliberazione n. 140 del 14/12/2023, del Settore 9 "AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRANSIZIONE ECOLOGICA, per l'argomento di cui all'oggetto, così come corretta e integrata dalla III Commissione consiliare permanente;

VISTA la nuova proposta di deliberazione n.21 del 20/02/2024, del Settore 9 "AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRANSIZIONE ECOLOGICA, per l'argomento di cui all'oggetto";

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, e ss.mm. e ii., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del SETTORE 9 "AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRANSIZIONE ECOLOGICA", nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal dirigente *ad interim*, del Settore 2 - Programmazione Economico Finanziaria – Controllo di Gestione – Controllo Partecipate;

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00, e dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "T.U.E.L delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO l'intervento del Vice Sindaco, Salvatore Sanna e dei Consiglieri Comunali, come integralmente riportato nel verbale di seduta;



Comune di Quartu Sant'Elena

CON le votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) **DI APPROVARE** il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA”, composto dai seguenti elaborati:

- **Allegato A** al Regolamento – Disposizioni Tecniche di dettaglio per la gestione del progetto di raccolta differenziata Porta a Porta nel Comune di Quartu Sant'Elena;
- **Allegato B** al Regolamento - Norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) nel Comune di Quartu Sant'Elena;
- **Allegato C** al Regolamento – Sanzioni;
- **Allegato D** al Regolamento – Regolamento centro del riuso;
- **Allegato E** al Regolamento – Regolamento compostaggio domestico;
- **Allegato F** Centro Ambientale Mobile;

2) **DI DICHIARARE** con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ragione del fatto che è urgente provvedere alla definizione della disciplina di settore.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/02/2024

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Pierpaolo Fois

Parere Contabile

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE - CONTROLLO PARTECIPATE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/03/2024

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Cossu Raffaele



Comune di Quartu Sant'Elena

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

MURGIONI Rita

Il Segretario Generale

Maggio Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant'Elena, il giorno **06/03/2024** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **21/03/2024**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Quartu Sant'Elena, 06/03/2024

Il Segretario Generale

Maggio Paolo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo comune

Pubblicazione all'albo pretorio di questo comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Generale

Maggio Paolo
